



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale



GARANTE  
REGIONALE  
DEI DIRITTI  
DELLA PERSONA

**I MINORI  
STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI**  
GUIDA PRATICA  
ALLA NORMATIVA

4/2017

I QUADERNI DEI DIRITTI

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 4/2017

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA. QUADERNI DEI DIRITTI / GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA - DICEMBRE 2017

*La pubblicazione è edita nell'ambito della collana "I Quaderni dei Diritti", curata dal Garante regionale dei diritti della persona. La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio del Garante con la supervisione dell'avv. Tamara Amadio ed il coordinamento della prof.ssa Fabia Mellina Bares, Garante regionale dei diritti della persona con funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti e del dott. Walter Citti, Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione.*

## **I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

### TESTI A CURA DI

*Fabia Mellina Bares*

Garante regionale con funzione di garanzia per i diritti dei bambini e degli adolescenti

*Walter Citti*

Garante regionale con funzione di garanzia per i diritti delle persone soggette a rischio discriminazione

*Tamara Amadio*

Avvocato, esperta in tema di protezione dei rifugiati e tutela dei MSNA

*Daniele Driutti*

Servizio organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

*Erica Petrovi*

Servizio organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### SUPERVISIONE

*Tamara Amadio*

### COORDINAMENTO GENERALE

*Fabia Mellina Bares e Walter Citti*

### COORDINAMENTO EDITORIALE

*Elisabetta Santarossa*, Servizio organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE:

Ufficio stampa e comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### STAMPA:

Centro Stampa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  
Servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali

Stampato nel mese di dicembre 2017

L'ISTITUTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.

*Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di Garanzia istituita nella Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9.*

*Il Garante regionale è costituito presso il Consiglio Regionale del FVG in forma collegiale, con un Presidente e due componenti. Il Presidente esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia rispettivamente per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.*

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Presidente:

*Fabia MELLINA BARES*, con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Componenti:

*Giuseppe ROVEREDO*, con funzione di garanzia per le persone private della libertà personale

*Walter CITTI*, con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

INDIRIZZO E RECAPITI:

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

c/o Consiglio regionale F.V.G.

Piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste

e-mail: [cr.organi.garanzia@regione.fvg.it](mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it)

PEC: [garantefvg@certregione.fvg.it](mailto:garantefvg@certregione.fvg.it)

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/>

## PREFAZIONE

L'importante flusso migratorio, che ha interessato e continua ad interessare il nostro Paese, porta quotidianamente con sé anche molti bambini e ragazzi, la maggior parte dei quali soli, privi di figure adulte di riferimento, siano esse familiari oppure no, definiti "minori stranieri non accompagnati" (msna).

La condizione giuridica del msna costituisce un'eccezione nel complesso contesto delle leggi sull'immigrazione. Il quadro normativo è complesso ed in continua evoluzione. Si è, pertanto, ritenuto opportuno proporre uno strumento operativo a supporto di quanti intervengono nell'accoglienza e presa in carico di un "minore straniero non accompagnato", allo scopo e con l'obiettivo di giungere alla condivisione di buone prassi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, nel preminente interesse del minore di età.

In questo contributo si trova una sintesi ragionata di funzioni, responsabilità e buone prassi ed, al tempo stesso, si offre una lettura della normativa vigente in materia, illustrando i passaggi e le fasi dell'accoglienza ed i diritti dei minori di età presenti nel nostro territorio, auspicando avvengano i percorsi necessari all'integrazione, attraverso l'acquisizione dei valori presenti nel nostro contesto socio-culturale, mantenendo contemporaneamente vivi i propri di appartenenza.

Le migliori esperienze di integrazione hanno trovato un valido sostegno nelle politiche di accoglienza promosse nei contesti territoriali più ampi oltre che in quelli scolastici/formativi, con lo scopo e l'obiettivo di formare una società al passo con i tempi, animata dai valori della inclusione e della molteplicità interculturale. In questo senso assumono significato gli interventi a favore dei giovani migranti volti a comprendere ed affrontare le dinamiche sociali, diventando luogo di mediazione, comprendendo i problemi

culturali ed etici del nostro tempo, dove si possano sperimentare nuovi modelli di relazione, valorizzando la cultura di cui ciascuno è portatore.

Ci auguriamo che questo strumento contribuisca all'avvio ed al consolidamento di una modalità dell'accoglienza basata sull'ascolto delle reali esigenze e dei principali bisogni del minore e sia, al tempo stesso, occasione di riflessione e condivisione per la costruzione di buone prassi di intervento integrato; che contribuisca, altresì, ad accrescere il livello di garanzia ed effettività dei diritti riconosciuti dalla legge nazionale ed internazionale ai msna, pur nella consapevolezza che esso costituisce una sorta di orientamento aperto alle continue sollecitazioni suggerite dalla progressiva e continua implementazione normativa e da un contesto sociale in continuo movimento.

*Fabia Mellina Bares*

Presidente del Garante regionale  
dei diritti della persona

# INDICE

1.	Decalogo per gli operatori che lavorano con i minori stranieri non accompagnati (Forze dell'ordine, Servizi sociali, Strutture di accoglienza, Servizi sanitari, Scuole, Tutori, Affidatari ecc.)	<b>9</b>
2.	Definizioni	<b>12</b>
2.1	Minore	<b>12</b>
2.2	Minore straniero non accompagnato	<b>12</b>
2.3	Minore straniero non accompagnato richiedente asilo e titolare di protezione internazionale	<b>13</b>
2.4	Minore straniero non accompagnato vittima di tratta o grave sfruttamento	<b>15</b>
3.	Rintraccio del minore straniero non accompagnato, presa in carico e accoglienza	<b>17</b>
3.1	Divieto di respingimento ed inespellibilità del minore straniero non accompagnato	<b>17</b>
3.2	Divieto di trattenimento del minore straniero non accompagnato	<b>18</b>
3.3	Accoglienza del minore straniero non accompagnato	<b>18</b>
3.3bis	I servizi garantiti nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati	<b>22</b>
3.4	Rintraccio e presa in carico del minore straniero non accompagnato	<b>24</b>
3.5	Il primo colloquio con il minore straniero non accompagnato	<b>25</b>
3.6	Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) e la cartella sociale	<b>27</b>
3.7	Indagini familiari	<b>29</b>
3.8	Ricongiungimento familiare del MSNA richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublino III	<b>30</b>

3.9	Presa in carico da parte della Struttura di accoglienza	<b>33</b>
4.	Identificazione e accertamento dell'età	<b>34</b>
4.1	Identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato	<b>34</b>
4.2	Identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato vittima di tratta	<b>37</b>
5.	I provvedimenti a protezione del minore: la tutela e l'affidamento	<b>43</b>
5.1	La tutela	<b>43</b>
5.2	L'affidamento.	<b>47</b>
6.	Il minore straniero non accompagnato richiedente asilo: procedura	<b>51</b>
7.	Permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato: tipologie	<b>55</b>
8.	Diritto alla salute, all'istruzione e all'inserimento socio-lavorativo	<b>62</b>
9.	Permanenza in Italia dopo il compimento della maggior età	<b>65</b>
9.1	Proseguo amministrativo dopo il compimento del diciottesimo anno d'età	<b>65</b>
9.2	Conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età	<b>66</b>
10.	Il rimpatrio assistito e volontario del minore straniero non accompagnato	<b>71</b>
11.	Diritto all'assistenza legale	<b>72</b>
	Siti web utili	<b>73</b>
	Appendice normativa	<b>77</b>



## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

Codice civile - estratti da Libro I - Titolo X;	78
L. 4 maggio 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia (estratti);	96
L. 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.	99
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (estratti);	111
D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;	113
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) - Estratti	141
Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9: Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona.	144
D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142: Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;	152
D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234: Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;	178
L. 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"	183
Ministero Interno - Circolare 28 agosto 2017, n. 24622 "Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" in vigore dal 6 maggio 2017	191
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (464)	196

# DECALOGO PER GLI OPERATORI CHE LAVORANO CON I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (FORZE DELL'ORDINE, SERVIZI SOCIALI, STRUTTURE DI ACCOGLIENZA, SERVIZI SANITARI, SCUOLE, TUTORI, AFFIDATARI ECC.)

## 1.

Dalla lettura della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, emergono i principi da cui trarre un decalogo utile per gli operatori che si occupano dei minori stranieri.

Vediamo qui di seguito quali sono i principi fondamentali:

1. **SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE.** Il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni e azioni che lo riguardano (art. 3). Le decisioni riguardanti il minore devono tenere in considerazione il suo superiore interesse a lungo termine e devono essere prese in modo tempestivo, tenendo conto della percezione del tempo propria dello stesso.
2. **DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE.** A ogni minore devono essere garantiti gli stessi diritti, senza discriminazioni fondate, tra le altre, sulla nazionalità, sull'origine etnica, sulla religione o sul sesso (art. 2). Devono essere trattati innanzitutto come minori, e tutte le considerazioni circa il loro status di immigrati devono essere secondarie.

3. **DIRITTO ALLA PROTEZIONE.** Il minore ha diritto alla protezione da violenze, abusi, negligenze, dallo sfruttamento sessuale, lavorativo e da ogni forma di sfruttamento, dalla tratta, dal coinvolgimento in conflitti armati, dalla tortura e dalla privazione della libertà (artt. 19, 20, 35 e 38).
4. **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.** Il minore deve essere informato sui suoi diritti e doveri, sui servizi di cui può usufruire, i procedimenti che lo riguardano, le opportunità e le alternative che ha a disposizione (art. 13).
5. **DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE.** Le opinioni e i desideri del minore devono essere richiesti e debitamente tenuti in considerazione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore, ogni qualvolta vengano prese delle decisioni che lo riguardano. In particolare, il minore ha diritto ad essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguarda (art. 12).
6. **DIRITTO ALLO SVILUPPO.** Il minore ha diritto allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, a condizioni di vita adeguate, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al riposo e al tempo libero (artt. 6, 24, 27, 28, 29, 31).
7. **DIRITTO AL RISPETTO DELL'IDENTITÀ CULTURALE E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE.** Le identità culturali, linguistiche e religiose del minore devono essere tenute in considerazione e rispettate. E' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali, che fungano da "ponti" tra la lingua e cultura d'origine del minore e quella del Paese d'accoglienza (art. 8).
8. **DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE.** E' un diritto fondamentale di ogni minore crescere nella propria famiglia. Il minore ha diritto, ove questo risponda al suo superiore interesse, ad essere ricongiunto con la propria famiglia, in Italia o nel Paese

d'origine. Ha inoltre diritto a mantenere rapporti costanti con i propri familiari (artt. 9 e 10).

9. **FORMAZIONE DEL PERSONALE.** Gli operatori, istituzionali e non, che lavorano con i minori stranieri non accompagnati devono ricevere una formazione adeguata sui bisogni e i diritti di questi minori, incluse le loro esigenze culturali, linguistiche e religiose e le specificità relative ai minori vittime di tratta o sfruttamento e ai minori richiedenti asilo (art. 3, comma 3).
  
10. **COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE.** Le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di minori stranieri non accompagnati devono cooperare efficacemente per garantire che i diritti di questi minori vengano tutelati. E' auspicabile che tale cooperazione sia formalizzata mediante protocolli di intesa tra le istituzioni e le organizzazioni interessate. E' importante che venga adottato un approccio multidisciplinare e olistico.

# 2. DEFINIZIONI

## 2.1 MINORE

Il minore<sup>1</sup>, ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, è ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni.

L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno e che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Il secondo comma dello stesso articolo fa salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

## 2.2 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Il minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 47 del 7 aprile 2017, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, c.d. "Legge Zampa", e ai fini della applicazione della medesima legge, è il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> La Convenzione per i diritti del fanciullo non parla di minore ma di fanciullo.

<sup>2</sup> Nella legislazione italiana sono presenti altre nozioni di minore straniero non accompagnato.

Ai sensi dell'art. 1, comma II, del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535, è il minore non avente la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di

### 2.3 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO RICHIEDENTE ASILO E TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per protezione internazionale si intendono lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Beneficiario di protezione internazionale è il cittadino straniero cui è stato riconosciuto uno di detti status (art. 2, comma 1, lett. a) e a-bis)), del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, c.d. "Decreto qualifiche", *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.*

Rifugiato è il cittadino straniero o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza o dove aveva precedentemente la dimora abituale e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese (art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 251/2007; art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 25 del 25 gennaio 2008, c.d. "Decreto procedure", *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; vedasi Convenzione sullo statuto dei rifugiati di Ginevra del 28 luglio 1951).*

Il titolare di protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui

---

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nel territorio dello Stato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 85 del 2003 i minori stranieri non accompagnati sono i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri.

Da ultimo l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 142 del 2015 prevede che il minore straniero non accompagnato è lo straniero di età inferiore agli anni 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 251/2007; art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 25/2008).

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente la protezione nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007).

Richiedente asilo è lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva (art. 2, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. n. 251/2007; art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008).

Tali definizioni si applicano a tutti i cittadini stranieri o apolidi e dunque anche ai minori stranieri non accompagnati.

L'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D.Lgs. n. 25/2008 definisce, ai fini dell'applicazione di detto Decreto, le "persone vulnerabili" ed inserisce tra queste i "minori non accompagnati".

Ai fini dell'applicazione dei Decreti citati, 251/2007 e 25/2008, per minore non accompagnato si intende *"il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale"*.

## 2.4 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO VITTIMA DI TRATTA O GRAVE SFRUTTAMENTO

La tratta è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, comma 1, Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime).

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, comma 3, della medesima Direttiva).

Con Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, *Misure contro la tratta di persone*, sono stati sostituiti gli artt. 600, *Riduzione in schiavitù o in servitù*, e 601, *Tratta di persone*, del codice penale, poi sostituito dal D.Lgs. n. 24 del 4 marzo 2014, *Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime*.

L'art. 600 c.p. stabilisce che: «*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».*



L'art. 601 c.p. dispone che: *«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».* Questo significa che se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione.

La tratta è un reato e vittime di tratta o di grave sfruttamento sono le vittime delle fattispecie descritte nelle norme summenzionate. Con l'art. 18 D.Lgs. n. 286 del 28 luglio 1998, *Testo Unico sull'Immigrazione*, è stato introdotto, a tutela delle vittime di tratta, l'istituto della "protezione sociale" volto a consentire alle persone straniere vittime di situazioni di grave sfruttamento riconducibili a determinate fattispecie di reato, tra cui la tratta di persone, di ottenere uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza.

L'art. 13, comma 2, della Legge n. 228 del 11 agosto 2003, *Misure contro la tratta di persone*, prevede che quando la vittima dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. sia persona straniera restano salve le disposizioni dell'art. 18 D.Lgs. n. 286 del 28 luglio 1998, *Testo Unico sull'Immigrazione*.

L'art. 17 della Legge n. 47/2017 ha novellato la norma citata prevedendo che: *«Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».*

# RINTRACCIO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO, PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA

# 3.

## 3.1 DIVIETO DI RESPINGIMENTO ED INESPELLIBILITÀ DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

“In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”.

Così recita il comma 1 bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, *Testo Unico sull’Immigrazione*, introdotto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 47/2017<sup>3</sup>.

Inoltre non è consentita l’espulsione nei confronti dei minori stranieri, tranne che sia disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo la facoltà di seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

L’art. 31, comma 4, del Testo Unico sull’Immigrazione come modificato dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 47/2017 stabilisce che il provvedimento di espulsione del minore straniero è adottato dal Tribunale per i minorenni su richiesta del Questore, a condizione che tale provvedimento non comporti un rischio di danno grave per lo stesso.

Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta del Questore.

---

<sup>3</sup> Le disposizioni di cui all’art. 19, comma 1 bis, del Testo Unico Immigrazione (Divieto di respingimento del minore straniero non accompagnato) si applicano ai minori che non sono muniti di visto di ingresso ai sensi dell’art. 32 del medesimo Testo Unico e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (comma 1 dell’art. 33 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, come sostituito dal comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 47/2017).

### 3.2 DIVIETO DI TRATTENIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

La norma di cui all'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 prevede che il minore straniero non accompagnato non può essere trattenuto presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR ex CIE)<sup>4</sup> e neppure accolto presso i centri governativi di prima accoglienza per richiedenti la protezione internazionale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 (ex CARA, ma anche CAS, HUB, Hotspot, anche se la norma non li cita espressamente).

La ratio della norma è chiara: è necessario evitare la coabitazione dei minori stranieri non accompagnati con gli adulti in ragione della loro condizione di vulnerabilità ed è altresì necessario che i minori stranieri non accompagnati siano destinatari di misure di accoglienza e di servizi specifici ed adeguati alla loro condizione.

### 3.3 ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è prevista e disciplinata dall'art. 19 del D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, poi modificato dagli articoli 4 e 12 della Legge n. 47/2017.

L'attuale sistema di accoglienza prevede una **prima accoglienza** temporanea, della durata massima di trenta giorni, nelle Strutture governative di prima accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati, al fine della identificazione e accertamento dell'età, nonché della informazione dei loro diritti, ed una **seconda accoglienza** nelle Strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

---

<sup>4</sup> L'art. 19, comma 1, del D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", convertito con Legge n. 46 del 13 aprile 2017, c.d. "Legge Minniti - Orlando", ha stabilito che la denominazione "centro di identificazione ed espulsione" di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla denominazione: "centro di permanenza per i rimpatri".

Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'art. 19 bis dello stesso Decreto, in relazione alla tipologia di servizi offerti dalla Struttura di accoglienza. Le Strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle Strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della Struttura di accoglienza dal Sistema<sup>5</sup>.

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediate, i minori stranieri non accompagnati sono accolti nelle apposite **Strutture governative di prima accoglienza a loro destinate**, istituite con decreto dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario all'identificazione (la quale si deve concludere entro dieci giorni) e comunque non superiore a trenta giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti e sulle modalità per il loro esercizio, compreso quello di chiedere la protezione internazionale<sup>6</sup>.

Le Strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è attivata la Struttura, e gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali, che normalmente affidano la gestione del centro ad enti terzi tramite gara d'appalto.

---

<sup>5</sup> Art. 19, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 142/2015 inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b) della Legge n. 47/2017.

<sup>6</sup> La disposizione di cui all'art. 4 della Legge n. 47/2017 ha previsto l'inserimento delle parole "a loro destinate" dopo "Strutture di prima accoglienza" nel testo dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 142/2015. La stessa disposizione ha ridotto il tempo di permanenza nelle Strutture governative di prima accoglienza, c.d. "centri FAMI", da sessanta a trenta giorni e ha previsto che l'identificazione del minore straniero non accompagnato debba concludersi in dieci giorni.

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, fissa le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

La prosecuzione dell'accoglienza del minore straniero non accompagnato o **seconda accoglienza** è assicurata nelle Strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SPRARMSNA) e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili<sup>7</sup>.

L'accesso alle Strutture di accoglienza dello SPRAR è assicurato anche ai minori stranieri non accompagnati non richiedenti la protezione internazionale, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili<sup>8</sup>.

***In caso di temporanea indisponibilità nelle Strutture governative di prima accoglienza e nelle Strutture di seconda accoglienza,*** l'assistenza e l'accoglienza del minore straniero non accompagnato sono temporaneamente assicurate dalla pubblica Autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro Comune tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano

---

<sup>7</sup> Art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 142/2015 come modificato dall'art. 12 della Legge n. 47/2017, il quale prevede anche che la capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque stabilita nei limiti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo da riprogrammare annualmente (art. 1 septies del D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989 convertito con modificazioni dalla Legge n. 39 del 28 febbraio 1990). A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione di detto fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori stranieri non accompagnati.

<sup>8</sup> Art. 1, comma 183, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014: «*Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.*»

L'attività di accoglienza del minore accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190<sup>9</sup>.

***In caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati***, l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2015 prevede che il Prefetto disponga l'attivazione di Strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ad essi, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna Struttura.

Devono essere assicurati in ogni caso i servizi indicati per le Strutture governative di prima accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati.

In tali Strutture non possono essere accolti minori di età inferiore agli anni quattordici e l'accoglienza deve essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle Strutture di seconda accoglienza o in quelle assicurate dalla pubblica Autorità del Comune in cui il minore si trova.

---

<sup>9</sup> Con l'art. 1 della Legge regionale FVG 9 maggio 2017, n. 12 "Norme in materia di cultura, sport e solidarietà", al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni richieste per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

### 3.3 bis I SERVIZI GARANTITI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

L'art. 18 del medesimo D.lgs. n. 142/2015 prevede che nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989<sup>10</sup>.

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'**ascolto del minore**, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (c.d. "Regolamento Dublino III"), purché corrisponda all'interesse superiore del minore (comma 2).

L'art. 15 della Legge n. 47/2017 (Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti) ha inserito dopo il comma sopra citato un comma 2 bis ed un comma 2 ter. Il primo prevede che **l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stra-**

---

<sup>10</sup> Art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo:

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle Autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo».

**nieri non accompagnati** sia assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'Autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

Il secondo prevede che il minore straniero non accompagnato abbia il **diritto di partecipare**, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito.

Nella predisposizione delle misure di accoglienza dei minori stranieri sono assicurati i **servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative** (comma 4).

Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una **specificata formazione** e sono soggetti all'**obbligo di riservatezza** sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori (comma 5).

L'art. 19, comma, 1 ultimo paragrafo, dispone che durante la permanenza nella Struttura di prima accoglienza sia garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.

Si è omissso, per evitare ridondanze, di indicare tutte le volte in cui le norme indicano come necessaria la presenza del mediatore culturale, in quanto la sua presenza è auspicabile e dovuta in tutte le fasi della presa in carico e della accoglienza del minore straniero non accompagnato.

I gestori delle Strutture di prima accoglienza e di quelle temporanee attivate dal Prefetto devono dare notizia dell'accoglienza del minore straniero non accompagnato al Comune in cui si trova la Struttura per il coordinamento con i servizi del territorio (art. 19, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 142/2015).



### 3.4 RINTRACCIAMENTO E PRESA IN CARICO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

L'Autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia municipale) dà immediata comunicazione della presenza del minore straniero non accompagnato:

- al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del Tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile,
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,
- al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantire la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati (art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 142/2015).

Nella prassi risulta che quasi mai le Autorità di pubblica sicurezza che rintracciano il minore straniero non accompagnato sul territorio richiedano al Giudice tutelare l'apertura della tutela<sup>11</sup>.

Nel caso in cui il minore si presenti spontaneamente alla Struttura di accoglienza, il Responsabile della Struttura deve procedere alla segnalazione al Servizio sociale dell'Ente locale, all'Autorità giudiziaria (Giudice tutelare, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e Tribunale per i minorenni) e alla Questura.

Nel caso in cui il minore si allontani non autorizzato dalla Comunità, il Responsabile della Struttura deve dare comunicazione al Tutore se nominato, segnalare tempestivamente l'accaduto ai Servizi sociali dell'Ente locale e all'Autorità giudiziaria competente e denunciare l'allontanamento alle Autorità di pubblica sicurezza.

---

<sup>11</sup> Sino alla nomina del Tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal Responsabile della Struttura di prima accoglienza (art. 6, comma 3, della Legge n. 47/2017 (si veda il capitolo sulla Tutela).

### 3.5 IL PRIMO COLLOQUIO CON IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

L'art. 19 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 142/2015 introdotto dall'art. 5 della Legge n. 47/2017 prevede che nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle Autorità di polizia, ai Servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'Ente locale o all'Autorità giudiziaria (di fatto una volta attivata l'accoglienza del minore straniero non accompagnato), il personale qualificato della Struttura di accoglienza<sup>12</sup> svolga, sotto la direzione dei Servizi sociali dell'Ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

La norma prevede che il DPCM avrebbe dovuto essere adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 47/2017, ma al momento della redazione del presente vademecum non è ancora stato adottato.

---

<sup>12</sup> La norma fa riferimento esclusivamente al personale qualificato delle Strutture di prima accoglienza e alle Strutture stesse.

Nell'art. 19, commi 3 e 3 bis, del medesimo Decreto che prevedono, rispettivamente, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle Strutture assicurate dai comuni in cui si trovano in minori, in caso di indisponibilità nelle Strutture di prima e seconda accoglienza, e nelle Strutture attivate dai prefetti, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, non si fa rimando all'art. 19 bis, comma 1, del suddetto Decreto.

Tuttavia, al fine di garantire uniformità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati comunque accolti, si ritiene che il personale qualificato delle Strutture in cui il minore sia accolto di seguito al suo rintraccio sul territorio debba procedere al colloquio con lo stesso con le modalità indicate nella disposizione di cui all'art. 19 bis, comma 1, e con la procedura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il/i colloquio/i con il minore straniero non accompagnato deve/ devono essere volti a raccogliere informazioni su:

- l'identità del minore,
- la sua storia personale e familiare,
- la sua situazione in Italia e nel Paese d'origine,
- l'eventuale presenza di parenti e familiari in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea,
- i riferimenti della famiglia nel Paese d'origine,
- la data e le modalità di arrivo in Italia,
- le motivazioni dell'emigrazione,
- il viaggio,
- le aspettative e i progetti del minore e della sua famiglia,
- l'eventualità che il minore sia stato vittima di tratta e/o sfruttamento,
- l'eventuale timore di persecuzioni nel Paese d'origine.

Nel corso del/i colloquio/i il minore straniero non accompagnato deve essere adeguatamente informato:

- dei diritti e doveri correlati alla minore età,
- dei possibili percorsi di integrazione in Italia,
- del diritto di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale e sulla relativa procedura,
- dell'opportunità del rimpatrio assistito e volontario.

Il minore deve essere sempre informato su tutti i procedimenti che lo riguardano: richiesta del permesso di soggiorno, tutela, affidamento, richiesta della protezione internazionale, eventuali procedimenti penali a carico ecc.

### 3.6 IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIM) E LA CARTELLA SOCIALE

L'art. 9, comma 1, della Legge n. 47/2017 prevede che, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM), in attuazione dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 142/2015<sup>13</sup>.

Ad oggi il SIM è attivo ma è in fase di strutturazione ed implementazione della banca dati.

Di seguito, al comma 2, è previsto che, di seguito al colloquio di cui al capitolo 3.5, il personale qualificato della Struttura di accoglienza<sup>14</sup> compili un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato e che tale cartella sia trasmessa ai Servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

---

<sup>13</sup> All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5 dell'art. 9 Legge n. 47/2017).

<sup>14</sup> Si noti che nella disposizione in esame si parla di "Struttura di accoglienza" in generale e non viene specificato "di prima accoglienza".

Si applicano le disposizione dell'art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003:

«1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».

### 3.7 INDAGINI FAMILIARI

L'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 142/2015 prevede che, al fine di garantire il diritto all'unità familiare, è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato<sup>16</sup>.

La norma prevede altresì che il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipuli convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

Allo stato risulta ancora attiva la convenzione sottoscritta nel 2008 tra il Ministero dell'interno e OIM (Organizzazione Internazionale per i Migranti), con sede a Roma.

Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari devono essere svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dei minori e dei loro familiari.

La norma dispone, altresì, che nei cinque giorni successivi al colloquio di cui al capitolo 3.5, l'esercente la responsabilità genitoriale anche in via temporanea (il Tutore se nominato o il Responsabile della Struttura di accoglienza) invii una relazione all'ente convenzionato con il Ministero dell'interno affinché siano immediatamente avviate le indagini familiari volte al rintraccio di parenti e familiari del minore straniero non accompagnato, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato del minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse (comma 7 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 47/2017).

---

<sup>16</sup> La norma in esame fa riferimento esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ma si ritiene che le indagini familiari debbano essere avviate per i minori stranieri non accompagnati in generale, in quanto il diritto all'unità familiare deve essere garantito per tutti.

Il risultato di tali indagini è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale (il Tutore se nominato o il Responsabile della Struttura di accoglienza), nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al capitolo 3.5 (comma 7 ter aggiunto dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 47/2017).

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità (comma 7 quater aggiunto dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 47/2017).

### 3.8 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL MSNA RICHIEDENTE ASILO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DUBLINO III

L'art. 8, comma 2, del Regolamento UE n. 304/2013 del 26 giugno 2013, c.d. "Regolamento Dublino III", prevede che, laddove il richiedente asilo sia un minore non accompagnato<sup>17</sup> che ha un parente<sup>18</sup> presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato, in base a un esame individuale, che il parente può occuparsi di lui, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il/i parente/i, ed è lo Stato competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

---

<sup>17</sup> Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso all'art. 2, lett. i) definisce come "minore" «il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto» e alla lett. j) come "minore straniero non accompagnato" «il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

<sup>18</sup> Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso all'art. 2, lett. h) definisce "parenti": «la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale».

Se i familiari<sup>19</sup>, anche fratelli o parenti del minore straniero non accompagnato richiedente asilo, soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore.

L'art. 6 del medesimo Regolamento (Garanzie per i minori) stabilisce che l'interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dallo stesso.

Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante<sup>20</sup> rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal Regolamento.

---

<sup>19</sup> Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso all'art. 2, lett. g), definisce come "familiari" i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel Paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

- Il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
- se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,
- se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario.

<sup>20</sup> Ai fini dell'applicazione del Regolamento Dublino III, lo stesso all'art. 2, lett. k), definisce come "rappresentante": «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. 'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona Responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento».



Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del Regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente.

Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle Autorità competenti a trattare le domande di ricongiungimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo (Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno) ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

### 3.9 PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

Le Strutture di accoglienza, sulla base di apposita convenzione con l'Ente locale, collaborando con i Servizi Sociali dell'Ente fin dalla segnalazione alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione, devono garantire al minore:

- avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno presso la locale Questura;
- assistenza sanitaria<sup>21</sup> e iscrizione al SSN<sup>22</sup>;
- orientamento legale;
- assistenza socio-psicologica;
- presenza di mediatori linguistico-culturali;
- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione sociale;
- contatti regolari con i familiari nel Paese d'origine, ad eccezione dei casi in cui questo sia contrario all'interesse del minore.

Gli operatori dei Servizi sociali dell'ente locale e della Struttura di accoglienza imposteranno un progetto educativo individualizzato (PEI), coinvolgendo il minore interessato e tenendo conto dei suoi bisogni, delle opportunità a disposizione e dei vincoli presenti.

Il progetto educativo individualizzato potrà includere, tra gli altri aspetti:

- istruzione;
- formazione professionale;
- avviamento al lavoro;
- attività di socializzazione.

---

<sup>21</sup> Nei primi giorni dell'accoglienza il minore deve essere sottoposto ad una visita medica generica e agli accertamenti sanitari necessari all'idoneità alla vita comunitaria, come elemento di tutela per il minore stesso e per la Struttura di accoglienza.

<sup>22</sup> La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998, come inserita dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 47/2017, prevede che hanno l'obbligo di iscrizione al SSN e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: ... «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

# 4.

## IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

### 4.1 IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

L'art. 19 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2015, inserito dalla Legge n. 47/2017, stabilisce che l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del Tutore o del Responsabile della Struttura, solo dopo che è stata garantita allo stesso un'immediata assistenza umanitaria.

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa deve essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità diplomatico-consolari.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve assolutamente essere richiesto nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio di cui al capitolo 3.5.

Il suddetto intervento non è altresì esperibile allorché da esso possano derivare pericoli di persecuzione e, ad ogni modo, quando il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare del suo Paese di origine.

Dalla lettura della norma appare immediatamente chiaro come sia fondamentale che il minore straniero non accompagnato sia tempestivamente e correttamente informato dei diritti e doveri e delle procedure che lo riguardano con la presenza di un mediatore, di modo che lo stesso possa partecipare in maniera consapevole alle stesse.

Qualora, di seguito all'accertamento dell'età attraverso i documenti anagrafici, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari

volti all'accertamento della stessa (comma 4).

In questo caso la norma dispone espressamente che il minore straniero debba essere informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in conformità al suo grado di maturità, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Le stesse informazioni devono essere fornite altresì al Tutore se nominato o al Responsabile della Struttura di accoglienza (comma 5). Si evidenzia come l'art. 19, comma 3, del D. lgs. n. 25/2008 preveda che «Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione sulla medesima».

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (colloquio sociale, visita pediatrica auxologica, valutazione psicologica o psichiatrica) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

Non devono, in nessun caso, essere eseguiti esami che possano compromettere lo stato psico-fisico del minore (comma 6).

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere comunicato al minore, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale (Tutore se nominato o Responsabile della Struttura di accoglienza) e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) (comma 7).

Qualora, dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (comma 8)

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato al minore e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari (Tutore se nominato o Responsabile della Struttura di accoglienza) e può essere impugnato

in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (comma 9).

Nella relazione deve essere sempre indicato il margine di errore in quanto non esiste un metodo scientifico (per es. radiografia del polso, esame puberale, ortopantomografia) che consenta l'attribuzione dell'età in maniera certa ma solo con un certo margine di errore.

In caso di impugnazione, il Giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso (comma 9).

Ogni procedimento amministrativo (revoca del permesso di soggiorno e decreto di espulsione) e penale (per la permanenza irregolare sul territorio e per le false dichiarazioni) è sospeso fino alla decisione del Giudice sul ricorso (comma 9).

Il provvedimento è altresì comunicato alle Autorità di polizia ai fini del compimento delle procedure di identificazione (comma 9).

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore straniero non accompagnato è garantita nelle Strutture di accoglienza dedicate (comma 2).

#### 4.2 IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO VITTIMA DI TRATTA

L'art. 19 bis comma 2, da ultimo, prevede che si applichino, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24 del 4 marzo 2014 (*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*)<sup>23</sup>.

In attuazione della norma richiamata, con DPCM n. 234 del 10 novembre 2016 è stato emanato il *Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta*, in vigore dal 6 gennaio 2017.

Tale Regolamento individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle Autorità diplomatiche,

---

<sup>23</sup> Art. 4 D. Lgs. n. 24/2014, Minori non accompagnati vittime di tratta: «1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle Autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso».

attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore (art.1).

Lo stesso DPCM, all'art. 2, prevede che le Forze di Polizia, verifichino l'età del minore non accompagnato vittima di tratta sulla base dei documenti ritenuti idonei, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente esistenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati. Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che sono ritenuti documenti idonei ai fini dell'accertamento dell'età:

- il passaporto,
  - un documento di identità, anche non in corso di validità,
  - altro documento di riconoscimento munito di fotografia,
- salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità.

Documenti differenti da quelli menzionati costituiscono principio di prova ai fini della eventuale valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Nei casi in cui il minore non sia in possesso dei documenti succitati o non sia possibile procedere alla sua identificazione e alla determinazione della sua età mediante l'accesso alla banche dati di cui si è detto, le Forze di Polizia procedono con l'ausilio di un mediatore culturale e di un interprete, ove necessario, ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative.

I suddetti adempimenti sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta.

Ove occorra può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle Autorità diplomatico-consolari del suo Paese di origine. In tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove è situata la Struttura di accoglienza del minore inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tuttavia ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, del minore, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare, è precluso quando il minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale.

L'art. 3 prevede che quando, a conclusione delle suddette verifiche, permangano ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela (l'art. 19 bis della Legge n. 47/2017 indica la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età.

L'atto informativo rivolto al Giudice deve contenere il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del minore e dell'esito del colloquio preliminare tenuto con lo stesso.

Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti. Tale integrazione deve essere svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

Quando il Giudice ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età.

Altrimenti il Giudice rilascia l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 142/2015, e



individua la Struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di Strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

L'art. 4 prevede che il minore sia preventivamente informato dal personale qualificato della Struttura sanitaria designata a svolgere l'esame che procederà a determinare la sua età attraverso la procedura multidisciplinare descritta nell'art. 5. L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e con l'ausilio di un mediatore culturale, ove necessario.

La norma precisa che, in ogni caso, il minore deve essere informato:

- a. del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
- b. delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
- c. del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari previsti dalla procedura.

Tali informazioni sono fornite al minore alla presenza del Tutore o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari e che assiste il minore (Responsabile della Struttura di accoglienza) anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari.

Quando il minore formuli ragioni di opposizione a taluni accertamenti, ma la procedura possa essere utilmente esperita senza di essi, il personale sanitario procede alla esecuzione degli altri accertamenti, omettendo quelli opposti.

Quando invece, a fronte delle ragioni di opposizione formulate dal minore agli accertamenti, non sia possibile procedere agli altri accertamenti, il personale sanitario che ha raccolto la dichiarazione del minore informa il Giudice delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli meno invasivi.

Il Giudice valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della Struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

L'art. 5 descrive la procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età e prevede che questa sia condotta dal personale qualificato presso la Struttura sanitaria designata dal Giudice mediante la procedura di seguito descritta.

Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva e in tutte le fasi dell'accertamento devono essere garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.

La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento:

- di un colloquio sociale avente ad oggetto le pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento,
- di una visita auxologica,
- di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale.

Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede agli accertamenti successivi.

La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice e conclusa entro venti giorni.

La relazione conclusiva redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori di minimo e massimo dell'età attribuibile.

Gli esiti della procedura devono essere comunicati al Giudice, al Tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (Responsabile della Struttura di accoglienza) e al minore in una lingua comprensibile al medesimo, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.

Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.

Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva dell'equipe multidisciplinare che ha eseguito gli accertamenti.

Tale provvedimento è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, al Tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari (Responsabile della Struttura), e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del Giudice emittente.

Quando il provvedimento diventa definitivo, se non impugnato, lo stesso è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la Struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare. La Questura, ove ne ricorrano i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati.

L'art. 7 del DPCM n. 234/2016 prevede che nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla procedura, la vittima di tratta è comunque considerata minore.

# I PROVVEDIMENTI A PROTEZIONE DEL MINORE: LA TUTELA E L’AFFIDAMENTO

## 5.

### 5.1 LA TUTELA

Al minore straniero non accompagnato deve essere sempre nominato un Tutore, in assenza di persone che possano esercitare la responsabilità genitoriale.

L’art. 19, comma 5, del D. lgs. n. 142/2015 prevede che l’Autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore straniero non accompagnato al Giudice tutelare<sup>24</sup> per l’apertura della tutela<sup>25</sup> e per la nomina del Tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

Nella prassi, la richiesta di apertura della tutela e di nomina del Tutore al Giudice tutelare viene presentata dal Responsabile della Struttura di accoglienza o, meno frequentemente, dai Servizi sociali del Comune dove si trova il minore.

La disapplicazione della norma e la mancata comunicazione sulle attività svolte tra Autorità di pubblica sicurezza, Responsabili delle Comunità di accoglienza e Servizi sociali può generare ritardi nella richiesta di apertura della tutela o situazioni di plurime aperture della tutela per il medesimo minore.

L’art. 3, comma 2, della Legge n. 184/1983 prevede che i legali rappresentanti delle Strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati debbano proporre istanza per la nomina del Tutore al Giudice tutelare territorialmente competente entro trenta giorni dall’accoglienza del minore.

---

<sup>24</sup> Art. 344 c.c. (Funzioni del Giudice tutelare): «Presso ogni tribunale il Giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il Giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni».

<sup>25</sup> Art. 343 c.c. (Apertura della tutela): «Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale».

Fino a quando non si provveda alla nomina di un Tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito, i legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile (art. 3, comma 1, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 *"Diritto del minore ad una famiglia"*)<sup>26, 27</sup>.

Sebbene alla luce della norma richiamata non si ravvisasse la necessità di precisare che, nelle more della nomina del Tutore, i poteri ed i compiti tutelari sono esercitati dal legale rappresentante della Struttura di accoglienza, l'art. 6, comma 3, della Legge n. 47/2017 ha stabilito che *«sino alla nomina del Tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal Responsabile della Struttura di prima accoglienza»*.

La nomina del Tutore dovrebbe avvenire immediatamente<sup>28</sup> o comunque nel più breve termine possibile. Nella prassi non è così e tra la richiesta di apertura della tutela e la nomina e giuramento del Tutore possono trascorrere anche diversi mesi.

---

<sup>26</sup> L'art. 402 c.c. prevede che l'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un Tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del Giudice tutelare di deferire la tutela all'Ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un Tutore a norma dell'articolo 354.

<sup>27</sup> Art. 361 c.c. (Provvedimenti urgenti): *«Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio»*.

<sup>28</sup> Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore): *«Il Giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore»*.

L'art. 11 della Legge n. 47/2017 (Elenco dei tutori volontari) prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta Legge (6 maggio 2017) sia istituito un elenco dei tutori volontari presso ogni Tribunale per i minorenni.

Nell'elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli e sorelle.

I Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunale per i minorenni stipulano appositi protocolli d'intesa per promuovere e facilitare la nomina dei Tutori volontari<sup>29</sup>.

Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, del codice civile<sup>30</sup>.

I Responsabili delle Strutture e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico (art. 3, comma 2. Legge n. 184/1983).

L'ufficio tutelare è gratuito (art. 379 c.c. Gratuità della tutela).

Il Tutore, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza davanti al Giudice tutelare (art. 349 Giuramento del Tutore).

---

<sup>29</sup> Vedasi il Protocollo d'Intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 Allegato A) alla deliberazione del Garante regionale dei diritti della persona 31 luglio 2017, n. 22. L'avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11 della legge n. 47/2010, ed il relativo modulo di domanda sono reperibili al link: <http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/bambini/attivita/>.

<sup>30</sup> L'art. 11, comma 2, della Legge n. 47/2017 rinvia al Titolo IX del codice civile, ma si tratta chiaramente di un refuso, che verrà corretto con un D.Lgs. di prossima emanazione (lo schema è già stato approvato dal CdM e trasmesso al Parlamento per i pareri). Si allega il testo della schema in calce all'appendice normativa.

Il Tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c., Funzioni del Tutore)<sup>31</sup>.

Il ruolo del Tutore è personale e la delega delle proprie funzioni deve essere eccezionale.

Le norme del codice civile sulla tutela legale non sono adeguate a rispondere all'esigenza della tutela dei minori stranieri non accompagnati in quanto finalizzate in primis alla tutela del patrimonio del tutelato, patrimonio che nel caso dei minori stranieri non accompagnati manca del tutto.

L'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 142/2015 dispone che il Tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati Tutori individui o organizzazioni i cui interessi siano in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il Tutore può essere sostituito solo in caso di necessità<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Art. 360 (Funzioni del protutore): «Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione».

<sup>32</sup> Si vedano gli articoli del codice civile 350 Incapacità all'ufficio tutelare, 351 Dispensa dall'ufficio tutelare, 352 Dispensa su domanda, 353 Domanda di dispensa, 383 Esonero dall'ufficio, 384 Rimozione e sospensione del tutore.

Le “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47”, predisposte dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con i Garanti regionali, in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevedono che il “Tutore volontario” incarni una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e cittadinanza attiva: un Tutore non solo per la rappresentanza giuridica del minore, ma un Tutore attento alla relazione con il tutelato e che sia interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.

## 5.2 L’AFFIDAMENTO

L’istituto dell’affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, *Diritto del minore ad una famiglia*, e successive modifiche, ove si afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, e si prevede siano disposti interventi di sostegno e aiuto, affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà non siano di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

Quando il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo, in caso di necessità e urgenza, anche senza porre in essere gli interventi di sostegno e aiuto, può essere disposto **l’affidamento** (art. 2, commi 1 e 3, Legge n. 184/1983).

Ove possibile, il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile un affidamento familiare, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato (art. 2, commi 1 e 2, della Legge n. 184/1983).

Gli Enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una Struttura di accoglienza (comma 1 bis dell’art. 2 della Legge n. 184/1983 introdotto dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 47/2017)



L'affidamento viene disposto:

- dal Servizio sociale locale, e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ove vi sia il consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal Tutore (c.d. **affidamento consensuale**) a cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante<sup>33</sup>; prima di disporre l'affidamento, il Servizio sociale deve sentire il minore che ha compiuto dodici anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento (art. 4, comma 1, della Legge n. 184/1983);
- dal Tribunale per i minorenni, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del Tutore (c.d. **affidamento giudiziale**); in tal caso si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice Civile riguardanti la decadenza e la limitazione della potestà dei genitori (art. 4, comma 2, della Legge n. 184/1983)<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> L'art. 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che: «1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica».

<sup>34</sup> Nell'art. 4 si prevede che nel provvedimento di affidamento familiare debbano essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve altresì essere indicato il Servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni. Il Servizio sociale locale incaricato deve riferire senza indugio all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'affidamento ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una Comunità di tipo familiare o un Istituto di assistenza pubblico o privato.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante (art. 5 della Legge n. 184/1983)<sup>35</sup>.

L'art. 37-bis della Legge n. 184/1983 stabilisce esplicitamente che al minore straniero in stato di abbandono si applica la legge italiana in materia di affidamento.

Numerosi aspetti dell'affidamento restano problematici, in parte a causa della scarsa chiarezza normativa, in parte a causa dell'oggettiva complessità del fenomeno. Questa situazione fa sì che vi sia disomogeneità nella applicazione della normativa sul territorio nazionale da parte dei soggetti istituzionali e giudiziari interessati (Enti locali, Giudice tutelare, Tribunale per i minorenni).

---

<sup>35</sup> Art. 5: «1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

Una delle questioni più discusse è quella dei minori stranieri **affidati di fatto a parenti** entro il quarto grado, idonei a provvedervi. In base all'art. 9 della Legge n. 184/1983 il parente entro il quarto grado non ha il dovere di segnalare l'affidamento di fatto all'Autorità Giudiziaria per la sua formalizzazione<sup>36</sup>, ma tale disposizione non sembra escludere che egli possa segnalare tale circostanza, chiedendo un provvedimento formale; la medesima non sembra escludere neppure che il parente possa chiedere la formalizzazione dell'affidamento consensuale ai Servizi sociali locali.

La formalizzazione dell'affidamento al parente entro il quarto grado non è quindi necessaria, ma non sembra essere esclusa.

La disposizione formale potrebbe rappresentare una maggiore garanzia per tutelare l'interesse del minore prevedendo un controllo da parte delle istituzioni italiane sull'identità e sull'idoneità del parente a provvedere al minore. In caso contrario, infatti, non vi sarebbe alcuna verifica sul fatto che l'adulto al quale il minore è affidato di fatto sia realmente un parente entro il quarto grado, né che questi sia effettivamente idoneo dal punto di vista morale e materiale all'affidamento.

La formalizzazione dell'affidamento, inoltre, comporta l'assunzione da parte del parente di doveri chiaramente stabiliti dalla legge (tra i quali la convivenza tra minore e affidatario) ed il controllo continuativo da parte dei Servizi sociali.

---

<sup>36</sup> Art. 9, commi 4 e 5, della Legge n. 184/1983: «4. *Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.*

5. *Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».*

## IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO RICHIEDENTE ASILO: PROCEDURA

# 6.

L'art. 22, comma 1, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo prevede che gli Stati parti adottino misure adeguate affinché il fanciullo, il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti conseguenti al suo status.

Il minore straniero non accompagnato può presentare domanda di protezione internazionale (***manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale***) direttamente presso l'ufficio di Polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 25/2008. La domanda del minore straniero non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal Tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 come novellato dal D. Lgs. n. 142/2015).

L'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 25/2008, Garanzie per i minori non accompagnati, prevede che al minore straniero non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del Tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

L'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 18, lett. c), della Legge n. 47/2017 prevede che, quando la domanda di protezione internazionale sia presentata da un minore straniero non accompagnato, l'Autorità che la riceve (Polizia di frontiera o Questura) sospenda il procedimento e dia immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare per l'apertura della

tutela e per la nomina del Tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile.

Il Giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del Tutore.

Il Tutore se nominato o il Responsabile della Struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 184/1983 e successive modificazioni prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la Questura per la conferma della domanda e la sua **formalizzazione** (redazione del verbale delle dichiarazioni del richiedente, modello C3), ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

In merito ai poteri del Responsabile della Struttura di accoglienza, in relazione al procedimento di protezione internazionale del minore straniero non accompagnato, laddove il Tutore non sia stato ancora nominato, la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, con parere n. 6425 del 21.08.2017, ha chiarito che *«il legislatore del 2017, attraverso l'introduzione del riferimento al responsabile della struttura di accoglienza, ha voluto trovare una soluzione volta a evitare che la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere rallentata, a tutto svantaggio del minore stesso, nell'attesa che il tutore venga nominato. Ciò, tuttavia, non implica che tutti gli atti del procedimento possano essere demandati al responsabile della struttura, considerato che rimane essenziale, ai fini di una adeguata tutela del minore, che quest'ultimo venga rappresentato e assistito da un tutore. Sulla base delle su esposte considerazioni, e in ragione della particolare attenzione della tutela dei minori, si ritiene che, ..., al responsabile della struttura di accoglienza sia consentito, laddove il tutore non sia stato ancora nominato, solamente confermare la volontà del minore all'ulteriore corso della domanda di protezione internazionale, restando in capo al tutore la rappresentanza dello stesso in tutte le fasi successive della procedura»*.

Di seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la Questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda in applicazione del Regolamento Dublino III.

L'art. 8, comma 4, del Regolamento Dublino n. 604/2013 prevede che, in mancanza di un familiare, anche un fratello o parente con i quali

poter effettuare il ricongiungimento familiare di cui si è trattato al capitolo 3.8, è competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale del minore straniero accompagnato, lo Stato membro nel quale egli ha presentato tale domanda.

Laddove, invece, risulti che il minore straniero non accompagnato abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato, in base a un esame individuale, che il parente può occuparsi di lui, detto Stato membro è lo Stato competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore, e deve provvedere al ricongiungimento familiare del minore con il parente (art. 8, comma 2, dello stesso Regolamento).

La Questura informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRARMSNA dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 47/2017) per l'inserimento del minore in una delle Strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al Tribunale dei minori ed al Giudice tutelare.

Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali Strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica Autorità del Comune dove si trova il minore.

L'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 25/2008, Esame prioritario, come modificato dal D. Lgs. n. 142/2015, prevede che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, l'Autorità competente all'esame della domanda di protezione internazionale e alla decisione sul riconoscimento o meno della protezione internazionale, esamini in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari.

L'art. 19, comma 4, del medesimo "Decreto Procedure", prevede che il minore partecipi al colloquio personale avanti alla Commissione Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, e che gli sia garantita adeguata informazione sul significato e sulle conseguenze di tale colloquio.

L'art. 13, comma 3, prevede che il colloquio con il minore si svolga innanzi ad un componente della Commissione territoriale con specifica formazione, alla presenza del genitore o del Tutore, nonché del personale di sostegno ammesso a partecipare per prestare la necessaria assistenza alle persone richiedenti asilo vulnerabili (comma 2). In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore e del Tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 142/2015 sul superiore interesse del minore.

L'art. 16, del D. Lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 18, lett. b), della Legge n. 47/2017 prevede che il minore straniero non accompagnato richiedente asilo possa farsi assistere per il colloquio in Commissione Territoriale da un avvocato in gratuito patrocinio.

Dopo il colloquio con il minore straniero richiedente asilo, la Commissione può decidere di riconoscere lo status di rifugiato ovvero di riconoscere la protezione sussidiaria. Quando la Commissione ritiene che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale rigetta la domanda ma, qualora ritenga invece che sussistono gravi motivi di carattere umanitario, allora trasmette gli atti alla Questura affinché rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008).

Contro la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il minore straniero non accompagnato richiedente asilo può presentare ricorso dinanzi al Tribunale territorialmente competente. Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'art. 19 bis del Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017 convertito con Legge n. 46 del 13 aprile 2017, recante *disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*, prevede che le disposizioni ivi contenute non si applichino ai minori stranieri non accompagnati.

## PERMESSO DI SOGGIORNO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO: TIPOLOGIE

# 7.

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni ad ottenere un permesso di soggiorno per minore età. Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso.

Come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n. 24622 del 28.08.2017, l'art. 10 della Legge n. 47/2017<sup>37</sup> prevede che per i casi in cui sia vietato il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci ai minori stranieri non accompagnati un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari.

Di fatto la tipologia dei permessi di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati è più variegata:

- 1) **Per minore età:** in caso di minore straniero non accompagnato rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle Autorità competenti.

---

<sup>37</sup> Art. 10 Legge n. 47/2017, Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione: «Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente».



Il permesso di soggiorno per minore età può essere richiesto dal minore direttamente o attraverso l'esercente della responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del Tutore, vale a dire dal Responsabile della Struttura di accoglienza.

Il permesso di soggiorno per minore età è valido fino al compimento della maggiore età.

In relazione a detto permesso di soggiorno, con circolare n. 24622 del 28.08.2017, il Ministero dell'Interno ha precisato che l'art. 10 della Legge n. 47/2017 ha richiamato, integrandone i contenuti, la disposizione già inserita nell'art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 286/1998, attuato alla luce dell'art. 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 394/1999 e pertanto il permesso di soggiorno per minore età continuerà ad essere rilasciato dalla Questure anche in assenza dell'esibizione di passaporto secondo le modalità operative di cui alla circolare del 24.03.2017, in formato cartaceo, con validità nazionale, annualmente rinnovabile (da notare che la norma di legge parla di validità fino alla maggiore età).

Il Ministero dell'Interno ha specificato che il permesso di soggiorno per minore età non consente l'esercizio di attività lavorativa<sup>38</sup>, anche se questo appare contraddittorio con la valutazione dei requisiti di integrazione anche lavorativa da parte dell'apposito organo del Ministero del Lavoro per l'emanazione del parere necessario ai fini del permanere del soggiorno dopo il compimento della maggiore età<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Circolare Ministero dell'Interno dd. 13 novembre 2000.

<sup>39</sup> In ragione, dunque, del contrasto con il principio generale del superiore interesse del minore, alcune realtà locali quali ad esempio le province autonome di Trento e Bolzano hanno disposto che i minori stranieri non accompagnati possano essere avviati al lavoro.

2) **Per affidamento:** la circolare n. 24622 del 28.08.2017 precisa che, nel caso in cui sia adottato il provvedimento di affidamento o tutela del minore straniero non accompagnato da parte dell'Autorità giudiziaria competente, il permesso di soggiorno per minore età debba essere sostituito con permesso di soggiorno **per affidamento**.

Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, è biennalmente rinnovabile ed è valido per la libera circolazione nello spazio "Schengen" per soggiorni della durata massima di 90 giorni nell'arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per affidamento consente l'esercizio dell'attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica)<sup>40</sup>.

3) **Per motivi familiari:**

- al minore infraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 (affidamento "di fatto" a parenti entro il quarto grado), o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente,
- al minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 (affidamento "di fatto" a parenti entro il quarto grado), o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

---

<sup>40</sup> Sul permesso di soggiorno per "affidamento" si veda la circolare del Ministero dell'Interno del 9 aprile 2001.

Relativamente al permesso di soggiorno per motivi familiari, la circolare del 28.08.2017, osserva come l'art. 10 della Legge n. 47/2017 abbia richiamato, seppure integrandone i contenuti, gli artt. 29, comma 2, e 31, comma 1, del D. Lgs.n. 286/1998, laddove il minore straniero non accompagnato sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornate.

La circolare sottolinea la particolare volontà legislativa sottesa alla nuova norma introdotta con l'art. 10, comma 1, lett. b), della Legge n. 47/2017 ove specificamente dispone che al minore straniero non accompagnato affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari in luogo della carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, concessa ai sensi degli artt. 2, 3 e 23 del medesimo decreto. La circolare precisa tuttavia che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione europea potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore del D. Lgs. n. 30/2007, in base agli artt. 2 e 3, e dunque continuerà a venire rilasciata la **carta per i familiari del cittadino dell'Unione europea** ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto.

Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, è biennialmente rinnovabile ed è valido per la libera circolazione nello "spazio Schengen", se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'esercizio dell'attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

- 4) **Per richiesta asilo:** al minore straniero non accompagnato che presenta domanda di protezione internazionale è rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta di asilo**.

Detto permesso è in formato cartaceo, è valido nel territorio nazionale (non per la circolazione nello “spazio Schengen”) per sei mesi, rinnovabile sino al termine della procedura di asilo, compreso il periodo dell’iter giurisdizionale in caso di ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale (art. 4 del D. Lgs. n. 142/2015).

Il permesso per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla verbalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda di protezione non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l’accesso al lavoro dei minori, ovvero l’età minima prevista dalla Legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l’assolvimento degli obblighi scolastici. Non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 del D. Lgs. n. 142/2015).

- 5) **Per asilo politico o protezione sussidiaria:** se in seguito all’audizione presso la Commissione Territoriale al minore straniero non accompagnato viene riconosciuto lo status di rifugiato viene rilasciato un **permesso per asilo politico**; se gli viene riconosciuto lo status di protezione sussidiaria viene rilasciato un **permesso di soggiorno per protezione sussidiaria**.

Il permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria ha formato elettronico e una validità di cinque anni. E’ valido per la libera circolazione nello “spazio Schengen” per soggiorni della durata massima di 90 giorni nell’arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità (documento di viaggio rilasciato al rifugiato ai sensi dell’art. 28 della Convenzione di Ginevra del 1951 o passaporto o titolo di viaggio per stranieri per il titolare di protezione sussidiaria).

Detti permessi consentono di svolgere attività lavorativa,

sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla Legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi d'istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

- 6) **Per protezione umanitaria:** l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che il Questore possa rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali, secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione, DPR n. 394/1999.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevede inoltre che, nei casi in cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, questa trasmetta gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Detto permesso è rilasciato in formato elettronico, ha validità biennale ed è valido per la libera circolazione nello "spazio Schengen" per soggiorni della durata massimo di 90 giorni nell'arco di un semestre, se esibito unitamente ad un documento di viaggio in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente l'esercizio dell'attività lavorativa sempre che siano soddisfatte le condizioni generali per l'accesso al lavoro dei minori, ovvero l'età minima prevista dalla legge (compimento del sedicesimo anno di età) e l'assolvimento degli obblighi di istruzione (10 anni di frequenza scolastica).

Ai sensi dell'art. 18, D. Lgs. n. 286/1998, il Questore può rilasciare un **permesso per motivi umanitari ma collegato alla protezione sociale**<sup>41</sup>, con relativo inserimento del minore in un programma di assistenza e integrazione, allo straniero che si trova in una situazione di violenza o grave sfruttamento e se vi sono concreti pericoli per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori.

La proposta di rilascio può essere presentata dai Servizi sociali dell'Ente locale o dagli Enti privati iscritti in un apposito registro che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del minore; oppure dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale.

Il permesso per protezione sociale ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno.

Può essere convertito in un permesso per studio o lavoro, non scade al compimento dei diciotto anni e consente di esercitare attività lavorativa.

Tale permesso può essere revocato nel caso in cui lo straniero interrompa o abbia una condotta incompatibile con il programma di assistenza e integrazione.

---

<sup>41</sup> Art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998: «Ai minori che hanno espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e che hanno dato prova di partecipare a un programma di assistenza e integrazione può essere ugualmente rilasciato un permesso per protezione sociale».

# 8.

## DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO.

L'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 47/2017 dispone che hanno l'obbligo di iscrizione al SNN e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

L'art. 14, comma 2, della Legge n. 47/2017 prevede che in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al SNN è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o da responsabile della struttura di prima accoglienza.

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto ad accedere a tutte le prestazioni fornite.

Fino al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il minore riceverà cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque indifferibili, ancorché continuative, per malattia e infortunio oltre che ad avere accesso ai programmi di medicina preventiva.

Appena il minore ottiene la ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, deve essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 14, commi 3 e 4, della Legge n. 47/2017 prevedono rispettivamente che:

*«3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per*

*favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età' nelle more del completamento del percorso di studi».*

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo).

L'iscrizione dei minori stranieri avviene alle condizioni e nei modi previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.

I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per motivi umanitari o per asilo e protezione sussidiaria possono lavorare alle stesse condizioni e con gli stessi limiti applicati al lavoro dei minori italiani.

Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base a cui i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei sedici anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico:

- in generale l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata a sedici anni. Fa eccezione il contratto di "apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale", di cui all'art. 43 del D.lgs.



n. 81/2015, per il quale, nell'ottica del 'coniugio' tra formazione in azienda ed istruzione e formazione professionale presso istituzioni formative, la stipula è possibile al compimento del quindicesimo anno di età;

- l'obbligo scolastico è assolto se il minore dimostra di aver frequentato la scuola per dieci anni;
- Il "diritto-dovere" all'istruzione fino ai diciotto anni può essere assolto nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o mediante il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; Il contratto di "apprendistato professionalizzante", previsto dall'art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, può essere stipulato solo se il lavoratore ha la maggiore età, ovvero dal giovane che ha compiuto il diciassettesimo anno di età se già in possesso di una qualifica professionale;
- lo svolgimento del rapporto di lavoro è soggetto alle condizioni di tutela particolari e ai limiti di cui alla legge n. 977/1967 e al D.lgs. n. 345/1999.

I tirocini "extra-curricolari" sono intesi ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi. La disciplina dei 'tirocini extracurricolari' spetta alle Regioni e alle province autonome e l'accesso ai medesimi è generalmente sottoposto agli stessi requisiti previsti per l'esercizio dell'attività lavorativa e l'iscrizione ai centri per l'impiego<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> ANPAL servizi SpA, l'Agenzia *in-house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indice periodicamente il progetto 'Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti', finanziato dal Fondo per le politiche migratorie e che prevede il finanziamento di tirocini extracurricolari a favore di minori stranieri non accompagnati ovvero giovani migranti, entrati in Italia come MSNA, che non abbiano compiuto ancora il 23° anno di età all'avvio del tirocinio, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione internazionale, in condizione di inoccupazione o disoccupazione.

# PERMANENZA IN ITALIA DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

# 9.

## 9.1 PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DOPO IL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ

L'art. 13, comma 2, della Legge n. 47/2017 (*Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo*) prevede che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni, anche su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, può disporre con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

I servizi sociali del Comune che ha in carico il minore, ma, si ritiene, anche lo stesso minore, il Tutore o il Responsabile della Struttura nella quale il minore si trova accolta possa proporre istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo decida sul c.d. "prosieguito amministrativo" e dunque sull'affidamento ai servizi sociali dello stesso al fine di completare il percorso di inserimento sociale iniziato fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Le "Linee - Guida" dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età del 24.02.2017 della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione precisano che, per i minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguito amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età, non deve essere inviata la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Inoltre il Ministero dell'interno con la citata circolare n. 24622 del 28 agosto 2017 indica che nel caso in cui il Tribunale per i

minorenni abbia decretato il prosieguo amministrativo del minore straniero non accompagnato, laddove lo stesso non abbia i requisiti per accedere alla conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età, la Questura potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento biennale in precedenza posseduto, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

### 9.2 CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (attesa occupazione), lavoro subordinato o autonomo dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni, che rimandano ai requisiti prescritti per il rilascio delle diverse tipologie di permesso di soggiorno.

L'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, *Testo Unico sull'Immigrazione*, prevede che al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1<sup>43</sup>, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro (attesa occupazione), di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro (attesa occupazione) prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 286/98.

---

<sup>43</sup> Il minore che risulta affidato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (ora sostituito dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero non accompagnato, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (comma 1 ter).

In data 24.02.2017 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha emanato Le Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età con l'obiettivo di rendere più uniforme l'attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età e di fornire indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Le Linee - Guida sostituiscono il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle "Linee - Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", adottate con il D.D. del 19 dicembre 2013 e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le Linee – Guida prevedono che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998 è preferibile che il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato se maggiorenne o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.

Ad ogni modo il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:

- a. per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- b. per i minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- c. per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
- d. per minori stranieri non accompagnati che al compimento del diciottesimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile, consente comunque l'avvio dell'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore.

Il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Le Linee - Guida precisano che è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei Servizi sociali dell'ente locale che ha incarico il minore.

Nel caso in cui il diretto interessato neomaggiorenne, o altri soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente, provvedano all'inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere necessariamente inviata per conoscenza contestualmente anche ai Servizi sociali territorialmente competenti.

La richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei novanta giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.

La richiesta di parere va inviata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l'invio telematico della scheda G.

L'art. 13, comma 1, della Legge n. 47/2017 ha modificato l'art. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 286/1998 prevedendo che il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e che si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, *Legge sul procedimento amministrativo*<sup>45</sup>, e successive modificazioni sul silenzio assenso. Dalla disamina del dettato normativo deriva che in caso di mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione nel termine di trenta giorni dall'invio della richiesta, questo debba intendersi rilasciato positivamente.

La circolare n. 24622 del 28 agosto 2017 del Ministero dell'interno sottolinea l'importanza della novella legislativa.

<sup>45</sup> Art. 20 della Legge n. 241/1990 (Silenzio assenso): «1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies».

## IL RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

# 10.

Il provvedimento di rimpatrio volontario assistito e volontario del minore straniero non accompagnato è adottato dal Tribunale per i minorenni competente, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore stesso e il suo Tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia (art. 8, comma 1, Legge n. 47/2017).



# 11.

## DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE

L'art 16 della Legge n. 47/2017, con una novella all'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 (*Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia*), introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il Tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Infine, l'art. 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 286/1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

## SITI WEB UTILI

### SITI ISTITUZIONALI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Pagina sui Minori Stranieri non accompagnati

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/default.aspx>

La pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) è suddivisa in quattro sezioni: Attività e servizi, Normativa e Pubblicazioni, Dati e Sistema Informativo Minori (SIM). Nella pagina relativa ai Dati sono reperibili i Report statistici mensili e quelli di monitoraggio quadrimestrali, predisposti a partire dai dati censiti dalla Direzione Generale Immigrazione e Politiche dell'Integrazione, e attraverso i quali si analizzano le principali caratteristiche dei minori non accompagnati presenti nel territorio italiano, prestando particolare attenzione all'evoluzione del fenomeno in termini quantitativi e qualitativi, attraverso il confronto per i diversi indicatori di analisi con i dati dei periodi precedenti.

Portale Integrazione Migranti - Pagina dedicata ai Minori Stranieri non accompagnati

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri/Pagine/default.aspx>

Il Portale Integrazione Migranti è coordinato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto di ANPAL servizi SpA ed è frutto della collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Interno e dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il Portale intende favorire l'accesso ai servizi per l'integrazione, assicurando una corretta informazione dei cittadini. La pagina sui MSNA contiene tutte le informazioni e la documentazione utile sulla condizione giuridica ed il trattamento dei MSNA, ivi compresa la normativa, le linee-guida e la modulistica.

Camera dei Deputati Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate – Relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Relatrice: on. Carnevali), approvata nella seduta del 26 luglio 2017  
[http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/012/INTERO.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/012/INTERO.pdf)

Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza  
<http://www.garanteinfanzia.org/>

Fondazione Cittalia ANCI Ricerche (Associazione Nazionale Comuni Italiani)  
<http://www.cittalia.it/>

Fondazione Cittalia Anci Ricerche è la struttura dell'ANCI dedicata agli studi e alle ricerche sui temi di principale interesse per i comuni italiani. Ogni anno pubblica il rapporto "I Comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati". Il rapporto fa il punto sulle politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati realizzate dai Comuni.

Regione Friuli Venezia Giulia - Pagina dedicata alle iniziative in materia di immigrazione, tra cui l'accoglienza e l'integrazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati  
<http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/>

### ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

O.I.M. - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Italia

<http://www.italy.iom.int/it>

ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

<https://www.unhcr.it/>

UNICEF

<https://www.unicef.it/>

### ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Save the Children Italia

<https://www.savethechildren.it/>

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)

<https://www.asgi.it/>

C.I.R. Consiglio Italiano Rifugiati ONLUS

<http://www.cir-onlus.org/>

Minori Stranieri Non Accompagnati Il Blog per la promozione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati

<http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/>

## **I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

# APPENDICE NORMATIVA

## **CODICE CIVILE**

### **LIBRO PRIMO**

Delle persone e  
della famiglia

### TITOLO X

#### Della tutela e dell'emancipazione

### CAPO I

#### Della tutela dei minori

#### ART. 343.

##### Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore<sup>(1)</sup>.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario<sup>(2)</sup>, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> La parola: "mandamento" è stata sostituita dall'attuale: "circondario" dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

### SEZIONE I

#### Del giudice tutelare

#### ART. 344.

##### Funzioni del giudice tutelare.

Presso ogni tribunale <sup>(1)</sup> il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

<sup>(1)</sup> La parola: "pretura" è stata sostituita dall'attuale: "tribunale" dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

**SEZIONE II**

## Del tutore e del protutore

L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

**ART. 345.**  
Denunzie al giudice tutelare.

**ART. 346.**  
Nomina del tutore e del protutore.

**ART. 347.**  
Tutela di più fratelli.



### ART. 348.

#### Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.<sup>(1)</sup>

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.<sup>(3)</sup>

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

(...)<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> Comma abrogato dal D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

<sup>(3)</sup> Comma così sostituito dall'art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

### ART. 349.

#### Giuramento del tutore.

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; <sup>(1)</sup>
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; <sup>(1)</sup>
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

<sup>(1)</sup> Numero così modificato dall'art. 58, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

**ART. 350.**  
Incapacità all'ufficio tutelare.

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

(...) <sup>(1)</sup>

- 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; <sup>(2)</sup>
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i Presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

<sup>(1)</sup> Il numero: "1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;" è da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

<sup>(2)</sup> Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

**ART. 351.**  
Dispensa dall'ufficio tutelare.

### ART. 352.

#### Dispensa su domanda.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

(...)<sup>(1)</sup>

- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica<sup>(2)</sup> o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

<sup>(1)</sup> Il numero: "3) le donne;" è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>(2)</sup> Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

### ART. 353.

#### Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

**ART. 354.****Tutela affidata a enti di assistenza.**

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

**ART. 355.****Protutore.**

Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. <sup>(4)</sup>

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.

<sup>(4)</sup> Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

**ART. 356.****Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.**

### SEZIONE III

#### Dell'esercizio della tutela

#### **ART. 357.**

##### Funzioni del tutore.

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748](#).

#### **ART. 358.**

##### Doveri del minore.

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

#### **ART. 359. <sup>(1)</sup>**

##### *Cattiva condotta del minore.*

*[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.*

*Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]*

<sup>(1)</sup> Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

**ART. 360.****Funzioni del protutore.**

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

**ART. 361.****Provvedimenti urgenti.**

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

**ART. 362.****Inventario.**

### ART. 363.

#### Formazione dell'inventario.

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale<sup>(4)</sup> o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede GLI € 7,75.

L'inventario è depositato presso il tribunale.<sup>(4)</sup>

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

<sup>(4)</sup> Le parole: "della pretura" e "la pretura" sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti. "del tribunale" e "il tribunale" dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

### ART. 364.

#### Contenuto dell'inventario.

Nello inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

### ART. 365.

#### Inventario di aziende.

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale <sup>(4)</sup> e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

<sup>(4)</sup> Le parole: "la pretura" sono state sostituite dalle parole: "il tribunale" dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente l'abbia esonerato.

**ART. 366.****Beni amministrati da curatore speciale.**

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

**ART. 367.****Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.**

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

**ART. 368.****Omissione della dichiarazione.**



### ART. 369.

#### Deposito di titoli e valori.

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

### ART. 370.

#### Amministrazione prima dell'inventario.

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

### ART. 371.

#### Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;<sup>(1)</sup>

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

<sup>(1)</sup> Numero così sostituito dall'art. 60, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica <sup>(4)</sup>;
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica <sup>(4)</sup>; o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

<sup>(4)</sup> Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della **Costituzione Italiana**.

**ART. 372.****Investimento di capitali.**

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

**ART. 373.****Titoli al portatore.**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

**ART. 374.****Autorizzazione del giudice tutelare.**

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

### ART. 375.

#### Autorizzazione del tribunale.

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

### ART. 376.

#### Vendita di beni.

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

### ART. 377.

#### Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

**ART. 378.****Atti vietati al tutore e al protutore.**

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

**ART. 379.****Gratuità della tutela.**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

**ART. 380.****Contabilità dell'amministrazione.**

### **ART. 381.**

#### **Cauzione.**

Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

### **ART. 382.**

#### **Responsabilità del tutore e del protutore.**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

**SEZIONE IV**

## Della cessazione del tutore dall'ufficio

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

**ART. 383.**  
Esonero dall'ufficio.

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

**ART. 384.**  
Rimozione e sospensione del tutore.

### SEZIONE V

#### Del rendimento del conto finale

#### **ART. 385.** Conto finale.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

#### **ART. 386.** Approvazione del conto.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

#### **ART. 387.** Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. <sup>(1)</sup>

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

**ART. 388.**  
Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

**ART. 389.**  
Registro delle tutele.



### L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 <sup>(4)</sup>: Diritto del minore ad una famiglia <sup>(2)</sup> (estratti)

<sup>(4)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

<sup>(2)</sup> Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149

#### TITOLO I-bis

##### Dell'affidamento del minore <sup>(3)</sup>

**Art. 2.** 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza <sup>(4)</sup>.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci <sup>(5)</sup>.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi <sup>(6)</sup>.

<sup>(3)</sup> Intitolazione aggiunta dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>(4)</sup> Comma inserito dall'art. 7, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(5)</sup> Comma inserito dall'art. 7, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(6)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.

**Art. 3.** 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito <sup>(7)</sup>.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

<sup>(7)</sup> Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

<sup>(8)</sup> Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

<sup>(9)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 marzo 2001, n. 149.

**Art. 4.** 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto <sup>(10)</sup>.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile <sup>(11)</sup>.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria <sup>(12)</sup>.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento <sup>(13)</sup>.

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento <sup>(14)</sup>.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato <sup>(15)</sup>.

<sup>(10)</sup> Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

<sup>(11)</sup> Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

<sup>(12)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 19 ottobre 2015, n. 173.

<sup>(13)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 19 ottobre 2015, n. 173.

<sup>(14)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 19 ottobre 2015, n. 173.

<sup>(15)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 28 marzo 2001, n. 149.

**Art. 5. 1.** L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore <sup>(16)</sup>.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria <sup>(17)</sup>.

<sup>(16)</sup> Comma modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 100, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 19 ottobre 2015, n. 173.

<sup>(17)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 28 marzo 2001, n. 149.

**L. 27 MAGGIO 1991, N. 176 <sup>(1)</sup>.****RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989 <sup>(2)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

<sup>(2)</sup> Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, i protocolli opzionali alla presente convenzione resi esecutivi con L. 11 marzo 2002, n. 46 e con L. 16 novembre 2015, n. 199.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**TRADUZIONE NON UFFICIALE  
CONVENZIONE. SUI DIRITTI DEL FANCIULLO****Preambolo**

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del

fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

### PRIMA PARTE

**[Convenzione] 1.** Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

**[Convenzione] 2. 1.** Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

**[Convenzione] 3. 1.** In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

**[Convenzione] 4.** Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti

delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

**[Convenzione] 5.** Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

**[Convenzione] 6. 1.** Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

**[Convenzione] 7. 1.** Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

**[Convenzione] 8. 1.** Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

**[Convenzione] 9. 1.** Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono

separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

**[Convenzione] 10. 1.** In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

**[Convenzione] 11.** 1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

**[Convenzione] 12.** 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

**[Convenzione] 13.** 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

**[Convenzione] 14.** 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento

della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

**[Convenzione] 15.** 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

**[Convenzione] 16.** 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

**[Convenzione] 17.** Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

**[Convenzione] 18.** 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio

comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

**[Convenzione] 19.** Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

**[Convenzione] 20.** 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

**[Convenzione] 21.** Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

**[Convenzione] 22.** 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato



dai padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

**[Convenzione] 23.** 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed

il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

**[Convenzione] 24.** 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

**[Convenzione] 25.** Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

**[Convenzione] 26. 1.** Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

**[Convenzione] 27. 1.** Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi

una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

**[Convenzione] 28. 1.** Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

**[Convenzione] 29. 1.** Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

**[Convenzione] 30.** Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

**[Convenzione] 31. 1.** Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

**[Convenzione] 32. 1.** Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che

comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

**[Convenzione] 33.** Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

**[Convenzione] 34.** Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

**[Convenzione] 35.** Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

**[Convenzione] 36.** Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

**[Convenzione] 37.** Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di

rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

**[Convenzione] 38.** 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

**[Convenzione] 39.** Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo

vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

**[Convenzione] 40.** 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

[Convenzione] 41. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

## SECONDA PARTE

[Convenzione] 42. Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

[Convenzione] 43. 1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

**[Convenzione] 44.** 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato

una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

**[Convenzione] 45.** Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

### TERZA PARTE

**[Convenzione] 46.** La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

**[Convenzione] 47.** La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**[Convenzione] 48.** La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

**[Convenzione] 49. 1.** La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

**[Convenzione] 50. 1.** Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

**[Convenzione] 51. 1.** Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

**[Convenzione] 52.** Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

**[Convenzione] 53.** Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

**[Convenzione] 54.** L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

## **D.LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ESTRATTI).**

### **Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)**

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. <sup>(1)</sup>

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. <sup>(2)</sup>

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; <sup>(3)</sup>
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

<sup>(1)</sup> Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della medesima legge n. 110/2017

<sup>(2)</sup> Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall'art. 1, comma 22, lett. p), L. 15 luglio 2009, n. 94.

### **Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)**

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. <sup>(1)</sup>

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività



del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2016, n. 122.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47.

### **Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. <sup>(1)</sup>

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. <sup>(2)</sup>

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. <sup>(3)</sup>

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v), n. 1), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 7 luglio 2016, n. 122.

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. v), n. 2), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 e dall'art. 13, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**D.LGS. 28 GENNAIO 2008, N. 25 <sup>(1)</sup>.**

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli **articoli 76 e 87 della Costituzione**;

Vista la **direttiva 2005/85/CE** del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la **legge 6 febbraio 2007, n. 13**, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;

Visto il **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il **decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303**, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1. Finalità**

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. <sup>(2)</sup>

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall' **art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.**

### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#);

b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'[articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);

e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'[articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali; <sup>(3)</sup>

i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; <sup>(4)</sup>

i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010; <sup>(5)</sup>

[m] «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della [direttiva 2005/85/CE](#) <sup>(6)</sup>;

<sup>(3)</sup> Lettera inserita dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(4)</sup> Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(5)</sup> Lettera inserita dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(6)</sup> Lettera soppressa dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

**Art. 3. Autorità competenti**

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'**articolo 4**.

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'**articolo 26**.

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del **regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. <sup>(7)</sup>

3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. <sup>(8)</sup>

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. <sup>(8)</sup>

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. <sup>(8)</sup>

3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. <sup>(8)</sup>

3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. <sup>(8)</sup>

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. <sup>(8)</sup>

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'**articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato. <sup>(8)</sup>

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. <sup>(8)</sup>

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. <sup>(8)</sup>

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. <sup>(8)</sup>

(7) Nel presente provvedimento le parole “regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003,” sono state sostituite dalle parole “regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(8) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. 0a), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.

### Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. <sup>(11)</sup>

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. <sup>(12)</sup>

2-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l’intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. <sup>(10)</sup>

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall’UNHCR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale su indicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell’insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela dei diritti umani. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta

del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(9)</sup> <sup>(16)</sup>

3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. (15)

3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1. <sup>(17)</sup>

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, ovvero trattenuti in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio. <sup>(13)</sup>

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. <sup>(14)</sup>

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

<sup>(9)</sup> Comma così modificato dall'**art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159**, dall'**art. 5, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 22 agosto 2014, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146** e, successivamente, dall'**art. 25, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

<sup>(10)</sup> Comma inserito dall'**art. 30, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97** e, successivamente, così modificato dall'**art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 22 agosto 2014, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146**.

<sup>(11)</sup> Comma così modificato dall'**art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 22 agosto 2014, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146**.

<sup>(12)</sup> Comma così modificato dall'**art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 agosto 2014, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146**.

- (13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146** e, successivamente, dall'**art. 25, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.
- (14) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146**.
- (15) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 4-bis), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 ottobre 2014, n. 146**.
- (16) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'**art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.
- (17) Comma inserito dall'**art. 25, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

### Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri. <sup>(18)</sup>

1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis. <sup>(19)</sup>

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali. <sup>(19)</sup>

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. <sup>(20)</sup>

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

- (18) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- (19) Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- (20) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

## CAPO II

### Principi fondamentali e garanzie

#### **Art. 6. Accesso alla procedura**

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. <sup>(21)</sup>
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore. <sup>(22)</sup>

(21) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

(22) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

#### **Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda**

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32. <sup>(23)</sup>
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:
  - a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
  - b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  - c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

(23) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

#### **Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande**

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'**articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. <sup>(25)</sup>



## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'**articolo 38** e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. <sup>(24)</sup> <sup>(26)</sup>

3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subito effettuate secondo le linee guida di cui all'**articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. <sup>(27)</sup>

<sup>(24)</sup> Comma così modificato dall'**art. 5, comma 1, lett. a-bis**, D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e, successivamente, dall'**art. 25, comma 1, lett. g**, n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(25)</sup> Comma così modificato dall'**art. 25, comma 1, lett. g**, n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(26)</sup> Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'**art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

<sup>(27)</sup> Comma aggiunto dall'**art. 25, comma 1, lett. g**, n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

### Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità. <sup>(28)</sup>

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'**articolo 38** un opuscolo informativo che illustra:

- a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; <sup>(29)</sup>
- b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
- c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>.

2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. <sup>(32)</sup>

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. <sup>(31)</sup>

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. <sup>(33)</sup>

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

<sup>(28)</sup> Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(29)</sup> Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(30)</sup> Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(31)</sup> Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall' art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(32)</sup> Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(33)</sup> Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. h), n. 5), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### **Art. 10-bis. Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera** <sup>(34)</sup>

1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.

<sup>(34)</sup> Articolo inserito dall' art. 25, comma 1, lett. i), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### **Art. 11. Obblighi del richiedente asilo**

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. <sup>(35)</sup>

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'**articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. <sup>(36)</sup>

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'**articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'**articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della **legge 20 novembre 1982, n. 890**, e successive modificazioni. <sup>(37)</sup>

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. <sup>(37)</sup>

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. <sup>(37)</sup>

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'**articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. <sup>(37)</sup>

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. <sup>(37)</sup>

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

<sup>(35)</sup> Comma così sostituito dall'**art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159**.

<sup>(36)</sup> Comma così sostituito dall'**art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3**

con gli attuali commi da 3 a 3-sexies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'**art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017.**

- (37) **Comma inserito dall' art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-sexies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017.**

## **Art. 12. Colloquio personale**

1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11. <sup>(40)</sup>

1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. <sup>(38)</sup>

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'**articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione. <sup>(39)</sup>

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

(38) **Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.**

(39) **Comma inserito dall' art. 25, comma 1, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.**

(40) **Comma modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e, successivamente, così sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017.**

### Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi adottati a fondamento della domanda ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). <sup>(41)</sup>

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#). <sup>(42)</sup>

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'[articolo 16](#), questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia. <sup>(43)</sup>

<sup>(41)</sup> Comma inserito dall'[art. 25, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

<sup>(42)</sup> Comma sostituito dall'[art. 25, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, successivamente, così modificato dall'\[art. 18, comma 1, lett. a\\), L. 7 aprile 2017, n. 47\]\(#\).](#)

<sup>(43)</sup> Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. m\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

### Art. 14. Verbale del colloquio personale <sup>(44)</sup>

1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video-registrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>(44)</sup> Articolo modificato dall' art. 25, comma 1, lett. n), nn. 1) e 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 21, comma 2, del medesimo D.L. n. 13/2017.

### **Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale**

01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis. <sup>(45)</sup>

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'UNHCR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010. <sup>(46) (47)</sup>

<sup>(45)</sup> Comma premesso dall'art. 5, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

<sup>(46)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

<sup>(47)</sup> Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### **Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali**

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. <sup>(48)</sup>

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

<sup>(48)</sup> Comma così modificato dall'**art. 18, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47**.

### **Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali**

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'**articolo 18**. <sup>(49)</sup>

<sup>(49)</sup> Comma così modificato dall'**art. 5, comma 1, lett. b-ter), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146**.

### **Art. 18. Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241**

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli **articoli 7, 8 e 10** del capo III della **legge 7 agosto 1990, n. 241**.

### **Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati**

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'**articolo 26**, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'**articolo 13**, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

### **Art. 20. Casi di accoglienza <sup>(51)</sup>**

[1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

- a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
- b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
- d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lettere a\) e b\)](#), del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'[articolo 14](#) del medesimo decreto legislativo. <sup>(50)</sup>
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'[articolo 38](#) sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. ]

<sup>(50)</sup> Lettera soppressa dall'[art. 1, comma 1, lett. d\)](#), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

<sup>(51)</sup> Articolo abrogato dall'[art. 25, comma 1, lett. o\)](#), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

## **Art. 21. Casi di trattenimento <sup>(54)</sup>**

[1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), del richiedente:

- a) che si trova nelle condizioni previste dall'[articolo 1, paragrafo F](#), della Convenzione di Ginevra;
- b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'[articolo 380, commi 1 e 2](#), del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. <sup>(53)</sup>



## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'**articolo 28**.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno. <sup>(52)</sup> ]

<sup>(52)</sup> Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'**art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125**.

<sup>(53)</sup> Lettera così modificata dall'**art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159**.

<sup>(54)</sup> Articolo abrogato dall'**art. 25, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

### **Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento** <sup>(55)</sup>

[1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli **articoli 20 e 21** è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'**articolo 20** o del periodo di trattenimento di cui all'**articolo 21**, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 11**.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. ]

<sup>(55)</sup> Articolo abrogato dall'**art. 25, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

### **Art. 23. Ritiro della domanda**

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

### **Art. 23-bis. Allontanamento ingiustificato** <sup>(56)</sup>

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.

<sup>(56)</sup> Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, lett. r), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

#### **Art. 24. Ruolo dell'UNHCR <sup>(57)</sup>**

1. Oltre a quanto previsto dagli **articoli 4**, comma 3, **5**, comma 2, **8**, comma 3, **10**, comma 3, i rappresentanti dell'UNHCR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'**articolo 20** secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'**articolo 38**. <sup>(57)</sup>

2. L'UNHCR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno. <sup>(57)</sup>

<sup>(57)</sup> Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

#### **Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi**

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

### **CAPO III**

#### **Procedure di primo grado**

#### **Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale**

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'**articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. <sup>(58)</sup>

3. Salvo quanto previsto dall'**articolo 28**, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al **regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. <sup>(59)</sup>

[4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli **articoli 20 e 21** dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. <sup>(60)</sup> ]

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184**, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. <sup>(61)</sup>

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. <sup>(62)</sup>

<sup>(58)</sup> Comma inserito dall'**art. 25, comma 1, lett. s), n. 1**, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(59)</sup> Nel presente provvedimento le parole "**regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003**," sono state sostituite dalle parole "**regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013**", ai sensi di quanto disposto dall'**art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**.

<sup>(60)</sup> Comma abrogato dall'**art. 25, comma 1, lett. s), n. 2**, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(61)</sup> Comma così modificato dall'**art. 25, comma 1, lett. s), n. 3**, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, successivamente, dall'**art. 18, comma 1, lett. c), L. 7 aprile 2017, n. 47**.

<sup>(62)</sup> Comma così modificato dall'**art. 25, comma 1, lett. s), n. 4**, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### Art. 27. Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. <sup>(63)</sup>

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

- b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
- c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. <sup>(64)</sup>

3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda. <sup>(65)</sup>

<sup>(63)</sup> Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b-quater), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

<sup>(64)</sup> Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(65)</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### **Art. 28. Esame prioritario**

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

- a) la domanda è palesemente fondata;
- b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; <sup>(66)</sup>
- c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**; <sup>(66)</sup>

c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis <sup>(67)</sup>.

1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata. <sup>(68)</sup>

[2. Nei casi previsti dall'**articolo 21**, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'**articolo 21**, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni. <sup>(69)</sup> ]

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del **regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. <sup>(70)</sup>

<sup>(66)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 25, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(67)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 25, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(68)</sup> Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(69)</sup> Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(70)</sup> Nel presente provvedimento le parole "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," sono state sostituite dalle parole "regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

### Art. 28-bis. Procedure accelerate <sup>(71)</sup>

1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

<sup>(71)</sup> Articolo inserito dall'**art. 25, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.**

### Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione. <sup>(72)</sup>

<sup>(72)</sup> Comma aggiunto dall'**art. 25, comma 1, lett. z), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.**

### Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 <sup>(73)</sup>

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al **regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'**articolo 3**, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. <sup>(73)</sup>

1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013. <sup>(74)</sup>

<sup>(73)</sup> Nel presente provvedimento le parole "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," sono state sostituite dalle parole "regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

<sup>(74)</sup> Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

### **Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi**

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitiera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

### **Art. 32. Decisione**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli **articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; <sup>(77)</sup>

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a) <sup>(75)</sup>.

[2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. <sup>(78)</sup> ]

3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'**articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**.

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. <sup>(76)</sup>

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli **articoli 23 e 29** comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'**articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4. <sup>(79)</sup>

- (75) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e, successivamente, così sostituita dall'art. 25, comma 1, lett. bb), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- (76) Comma inserito dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.
- (77) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lett. bb), n. 1), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- (78) Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. bb), n. 3), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
- (79) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, dall'art. 25, comma 1, lett. bb), n. 4), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.

## CAPO IV

### Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

#### Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

- a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
- b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli **articoli 10, 11 e 12** o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 32**, comma 3.

3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia. <sup>(80)</sup>

- (80) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017.

#### Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

## CAPO V

### Procedure di impugnazione

#### Art. 35. Impugnazione

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. <sup>(81)</sup>

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis. <sup>(88)</sup>

2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. <sup>(89)</sup>

[3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria. <sup>(87)</sup>

[4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. <sup>(87)</sup>

[5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. <sup>(85) (87)</sup>

[6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. <sup>(87)</sup>

[7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. <sup>(82) (87)</sup>

[8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. <sup>(83) (87)</sup>

[9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. <sup>(86) (87)</sup>

[10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno,



## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. <sup>(86) (87)</sup>]

[11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. <sup>(86) (87)</sup>]

[12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. <sup>(87)</sup>]

[13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. <sup>(87)</sup>]

[14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile. <sup>(84) (87)</sup>]

<sup>(81)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 34, comma 20, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

<sup>(82)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

<sup>(83)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159.

<sup>(84)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>(85)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>(86)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>(87)</sup> Comma abrogato dall'art. 34, comma 20, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

<sup>(88)</sup> Comma sostituito dall'art. 34, comma 20, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.

<sup>(89)</sup> Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.

### **Art. 35-bis. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale <sup>(90)</sup>**

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'**articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**;
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
- d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'**articolo 82 del decreto**

del **Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115**, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

<sup>(90)</sup> Articolo inserito dall'**art. 6, comma 1, lett. g)**, D.L. **17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'**art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017**.

### **Art. 36. Accoglienza del ricorrente <sup>(91)</sup>**

[1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'**articolo 35**, si applica l'**articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'**articolo 20** rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal **decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'**articolo 21** che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'**articolo 35**, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal **decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**. ]

<sup>(91)</sup> Articolo abrogato dall'**art. 25, comma 1, lett. dd)**, D.Lgs. **18 agosto 2015, n. 142**.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 37. Riservatezza**

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

#### **Art. 38. Regolamenti di attuazione**

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'**articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. <sup>(92)</sup>

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303**, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

<sup>(92)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21.

### Art. 39. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'**articolo 4**, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalità di cui all'**articolo 4**, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'**articolo 16**, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'**articolo 20**, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli **articoli 20**, commi 2, 3 e 4, **35** e **36** è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'**articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. <sup>(93)</sup>
6. Per le finalità di cui all'**articolo 24**, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'**articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'**articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468**. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'**articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468**, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

<sup>(93)</sup> A norma dell'**art. 28, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**, il riferimento agli artt. 20, commi 2, 3 e 4, **35** e **36**, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli artt. 9 e 14, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 142/2015.

### Art. 40. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) **articoli 1**, commi 4, 5 e 6, **1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**;
  - b) il **decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'**articolo 38**.

## **REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO O DA UN APOLIDE (RIFUSIONE) - Estratti**

### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione europea;

b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;

c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;

e) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;

f) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

g) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;

h) «parenti»: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

i) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

j) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

k) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;

(...)

### Articolo 6 Garanzie per i minori

1. L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

3. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

5. Al fine di facilitare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

**Articolo 8 Minori**

1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

3. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.

4. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo all'identificazione di familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornano in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.



# **LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2014, N. 9 ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.**

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Finalità**

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

#### **Art. 2 Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

#### **Art. 3 Requisiti**

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.

**Art. 4 Elezione, durata in carica, revoca**

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.

**Art. 5 Incompatibilità**

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

**Art. 6 Trattamento economico**

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

<sup>1</sup> Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, L. R. 33/2015

**CAPO II****Funzioni****Art. 7 Funzioni comuni**

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

- a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
- b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
- c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
- d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
- e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
- f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

### **g)** (ABROGATA)

- 2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
- 3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

#### Note:

<sup>1</sup> Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2015

<sup>2</sup> Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 24/2016

## **Art. 8 Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti**

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell' articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:

- a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
- b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
- c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;

- d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
- e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
- f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
- g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
- h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
- j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
- k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
- l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
- m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

### **Art. 9 Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale**

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell' articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975 ;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

### Art. 10 Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

- a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;
- b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;
- c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;
- d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.
4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ).
5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 .

## **CAPO III**

### **Organizzazione**

#### **Art. 11 Struttura organizzativa**

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

#### **Art. 12 Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria**

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

### Art. 13 Relazione

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
- b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
- c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
- d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

## CAPO IV

### Disposizioni finali

#### Art. 14 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010 );
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010 ).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

#### Art. 15 Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

#### Art. 16 Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

**Note:**

<sup>1</sup> Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014

<sup>2</sup> Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014

<sup>3</sup> Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014



### D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 <sup>(1)</sup>.

Attuazione della [direttiva 2013/33/UE](#) recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della [direttiva 2013/32/UE](#), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la [legge 7 ottobre 2014, n. 154](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli [articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), recante attuazione della [direttiva 2003/9/CE](#), che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), concernente attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), concernente attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21](#), recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

## **EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**

### **CAPO I**

**Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale**

#### **Art. 1. Finalità e ambito applicativo**

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

#### **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
- b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
- c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

1) il coniuge del richiedente;

2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;

g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;

h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;

i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

### Art. 3. Informazione

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'**articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25** <sup>(2)</sup>, e successive modificazioni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

<sup>(2)</sup> NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

### Art. 4. Documentazione

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**. <sup>(3)</sup>

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'**articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'**articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185**, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

<sup>(3)</sup> **Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.**

### **Art. 5. Domicilio**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223**, e dell'**articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli **articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354**, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

### **Art. 5-bis. Iscrizione anagrafica <sup>(4)</sup>**

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223**, ove non iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

- (4) Articolo inserito dall' art. 8, comma 1, lett. a-bis), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

### Art. 6. Trattenimento

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:
  - a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la **legge 24 luglio 1954, n. 722**, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la **legge 14 febbraio 1970, n. 95**;
  - b) si trova nelle condizioni di cui all'**articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e nei casi di cui all'**articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 31 luglio 2005, n. 155**;
  - c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  - d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'**articolo 13, commi 5, 5.2 e 13**, nonché all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. (5)
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'**articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'**articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto

direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'**articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121**, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'**articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. <sup>(6)</sup>

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'**articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. <sup>(7)</sup>

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'**articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'**articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

<sup>(5)</sup> Comma così modificato dall'**art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**.

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

- (6) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), nn. 2) e 3), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.
- (7) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017.

### Art. 7. Condizioni di trattenimento

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli **articoli 14** del testo unico e **21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.

2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'**articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, con le modalità specificate con le medesime direttive.

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'**articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari. <sup>(8)</sup>

- (8) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b-bis), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

### Art. 8. Sistema di accoglienza

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del **decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 dicembre 1995, n. 563**.

**Art. 9. Misure di prima accoglienza**

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del **decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

**Art. 10. Modalità di accoglienza**

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'**articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'**articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni.
3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'**articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.



## **I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

### **Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza**

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del **decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 dicembre 1995, n. 563**, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

### **Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza**

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.

2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.

### **Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri**

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'**articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

### **Art. 14. Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati**

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17. <sup>(12)</sup>

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'**articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'**articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. <sup>(9)</sup>

5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9. <sup>(10)</sup>

6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'**articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. <sup>(11)</sup>

<sup>(9)</sup> Comma così modificato dall'**art. 8, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi **l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017**.

<sup>(10)</sup> Comma così modificato dall'**art. 8, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi **l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017**.

<sup>(11)</sup> Comma così modificato dall'**art. 8, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**; per l'applicabilità di tale disposizione vedi **l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017**.

<sup>(12)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il **D.M. 10 agosto 2016**.

## **Art. 15. Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati**

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

### Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

### Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi

mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'[articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#).

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'[articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

### **Art. 18. Disposizioni sui minori**

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#).

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'[articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. <sup>(13)</sup>

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. <sup>(13)</sup>

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

(13) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

### Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<sup>(14)</sup>, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.<sup>(16) (22)</sup>

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.<sup>(17)</sup>

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredito comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.<sup>(18)</sup>

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'**articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. <sup>(19)</sup>

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. <sup>(15)</sup>

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. <sup>(23)</sup>

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. <sup>(20)</sup>

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. <sup>(21)</sup>

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1. <sup>(21)</sup>

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. <sup>(21)</sup>

- (14) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».
- (15) Comma inserito dall'art. 1-ter, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
- (16) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (17) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (18) Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (19) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (20) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (21) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47.
- (22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° settembre 2016.
- (23) Per l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, vedi l' art. 9, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

### **Art. 19-bis. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati** <sup>(24)</sup>

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. <sup>(25)</sup>

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'**articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24**.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiarati di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali

conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

<sup>(24)</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(25)</sup> Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47.

## **Art. 20. Monitoraggio e controllo**

1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'**articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'**articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394**, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'**articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'**articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.



## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'**articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 ottobre 2014, n. 146**.

### **Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori**

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'**articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'**articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

### **Art. 22. Lavoro e formazione professionale**

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

### **Art. 22-bis. Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale <sup>(26)</sup>**

1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'**articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

<sup>(26)</sup> Articolo inserito dall'**art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 13 aprile 2017, n. 46**.

**Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza**

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
- c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'**articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

**Art. 24. Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogati gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**.

### CAPO II

Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

#### **Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**

1. Al **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 1**, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'**articolo 2**:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali";

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal **regolamento (UE) n. 439/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'**articolo 4**:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, ovvero trattenuti in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.";

**d) all'articolo 5:**

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.";

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";

**e) all'articolo 6:**

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";

**f) all'articolo 7:**

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";

**g) all'articolo 8:**

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'**articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.";

2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'**articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.";

**h) all'articolo 10:**

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri";

3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.;"

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.;"

i) dopo l'**articolo 10**, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'**articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'**articolo 12**, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.;"

m) all'**articolo 13**:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'**articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**.;"

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.;"

3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle seguenti: "al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.;"

n) all'**articolo 14**:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'**articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**. Il richiedente riceve copia del verbale

e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;

o) l'**articolo 20** è abrogato;

p) l'**articolo 21** è abrogato;

q) l'**articolo 22** è abrogato;

r) dopo l'**articolo 23**, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'**articolo 26**:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'**articolo 27**:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.”;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda";

u) all'**articolo 28**:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**";

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata";

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'**articolo 28**, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'**articolo 29**, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione";

aa) all'**articolo 30**, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.";

bb) all'**articolo 32**:

1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2" sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'**articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, salvo gli effetti dell'**articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**";

cc) all'**articolo 35**, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'**articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.";

dd) l'**articolo 36** è abrogato.

## **Art. 26. Disposizioni di aggiornamento**

1. Nel **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, le parole: "**regolamento (CE) n. 343/2003**, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

2. Nel **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, la parola: "ACNUR" ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "UNHCR".

## **Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**

1. All'**articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1990, n. 39**, ovvero trattenuti in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro";

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:



"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'**articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'**articolo 32, comma 1, lettera b-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, e successive modificazioni.;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.;"

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.;"

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.;"

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria".

## CAPO III

### Disposizioni finali

#### Art. 28. Norma finale

1. Il riferimento all'**articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.

2. Il riferimento all'**articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.

3. Il riferimento agli **articoli 20**, commi 2, 3 e 4, nonché agli **articoli 35 e 36**, del **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.

**Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria**

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 30. Disposizioni di attuazione**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono apportate al regolamento di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

### D.P.C.M. 10 NOVEMBRE 2016, N. 234 <sup>(1)</sup>.

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2016, n. 298.

#### Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età;

Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore età dell'imputato;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 14 aprile 2016;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

## **ADOTTA**

### **il seguente regolamento:**

#### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore.

#### **Art. 2. Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa**

1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente.

2. Le Forze di Polizia, verificano l'età della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.

3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.

4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale.

6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo

## **I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

ove è situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.

### **Art. 3. Intervento dell'Autorità giudiziaria**

1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti. L'integrazione di cui al primo periodo è svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.

4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di équipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

### **Art. 4. Diritto all'informazione**

1. Il presunto minore è preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato:

- a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;
- b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;
- c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c).

3. Quando la procedura può essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione.

4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli di minor invasività.
5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

### **Art. 5. Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età**

1. L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.
2. La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.
3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.
4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.

### **Art. 6. Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età**

1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.
2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.
4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

### **Art. 7. Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età**

1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.

2. Per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.

### **Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**L. 7 APRILE 2017, N. 47 <sup>(1)</sup>.**

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile 2017, n. 93.

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

**Art. 2. Definizione**

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

**Art. 3. Divieto di respingimento**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'**articolo 19** è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'**articolo 31**, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'**articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184**, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'**articolo 19**, comma 1-bis, del testo unico di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**».



### Art. 4. Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
- b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni».

### Art. 5. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiarati di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando mo-

dalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 6. Indagini familiari**

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 7. Affidamento familiare**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della **legge 4 maggio 1983, n. 184**, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

### Art. 8. Rimpatrio assistito e volontario

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'**articolo 33 del testo unico** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### Art. 9. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale

1. In attuazione dell'**articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'**articolo 7** del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### Art. 10. Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

**Art. 11. Elenco dei tutori volontari**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

**Art. 12. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmentex;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

**Art. 13. Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo**

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

## I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA QUADERNI DEI DIRITTI 2017

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

### Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione

1. Al comma 1 dell'**articolo 34 del testo unico** è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'**articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

### Art. 15. Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti

1. Dopo il comma 2 dell'**articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'**articolo 42 del testo unico** di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

### Art. 16. Diritto all'assistenza legale

1. All'**articolo 76 del testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184**,

e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

### **Art. 17. Minori vittime di tratta**

1. Al comma 2 dell'**articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'**articolo 18**, commi 2, 2-bis e 2-ter, del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, e dell'**articolo 76**, comma 4-quater, del testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 18. Minori richiedenti protezione internazionale**

1. Al **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'**articolo 13** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'**articolo 18, comma 2**, del **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**»;

b) al comma 1 dell'**articolo 16** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'**articolo 76**, comma 4-quater, del testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**»;

c) al comma 5 dell'**articolo 26**, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184**, e successive modificazioni.».

### **Art. 19. Intervento in giudizio delle associazioni di tutela**

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'**articolo 42 del testo unico**, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

### **Art. 20. Cooperazione internazionale**

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

### **Art. 21. Disposizioni finanziarie**

1. All'[articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 22. Disposizioni di adeguamento**

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535](#).

**MINISTERO INTERNO – CIRCOLARE 28 AGOSTO 2017, N. 24622**

**Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017.**

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 93, del 21 aprile u.s., è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “ Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, ove, dopo aver definito il minore straniero non accompagnato <sup>(1)</sup>, sono introdotte importanti novità legislative.

In particolare, e prioritariamente per gli aspetti relativi alle attività di controllo alle frontiere e all'adozione del provvedimento di respingimento, la legge in esame ha previsto la modificazione:

- a) dell'articolo 19, del decreto legislativo
- b) o del 25 luglio 1998, n. 286, mediante l'inserimento, dopo il comma 1 del nuovo comma 1-bis, e ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati <sup>(2)</sup>;
- b) del comma 1, dell'articolo 33, della novellata legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo il divieto di respingimento anche per i minori stranieri adottati <sup>(3)</sup> che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi del precedente articolo 32, e che non sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado <sup>(4)</sup>.

L'articolo in analisi ha altresì sancito <sup>(5)</sup>, in tema di espulsione del minore straniero non accompagnato, da parte del Tribunale dei Minorenni, ai sensi del comma 4, dell'articolo 31 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, l'integrazione di tale comma, mediante l'inserimento;

- a) della precisazione che il provvedimento sia sempre adattato “a condizione...che...non comporti un rischio di danni gravi per il minore”
- b) del termine entro il quale deve essere assunta la decisione, da parte del competente Tribunale per i Minorenni <sup>(6)</sup>.

**La Legge 47 ha previsto, inoltre:**

- con l'articolo 5, recante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, l'inserimento del nuovo articolo 19-bis, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, in cui è stato sancito che l'accertamento socio-sanitario dell'età del minore sia svolto in un ambiente idoneo, mediante il ricorso a un approccio multidisciplinare curato da professionisti, adeguatamente formati, coadiuvati da mediatori culturali, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona; la norma anzidetta specifica, in particolare, che:

- a) l'attività di accertamento dell'identità sia svolta dall'Autorità di pubblica sicurezza <sup>(7)</sup>;
- b) qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertabile preliminarmente attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari <sup>(8)</sup>;
- c) non debba essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di accedere alla protezione internazionale, ovvero quando dovesse emergere tale esigenza in esito al colloquio sostenuto, o anche qualora da tale intervento possano derivare pericoli di persecuzione e, in ultimo, nei casi in cui lo stesso minore dichiari di non voler avvalersene <sup>(9)</sup>;
- d) qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa <sup>(10)</sup>;



e) qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge <sup>(11)</sup>.

- nell'ambito del successivo articolo 6, recante le indagini familiari, che i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno (per minore età o per richiesta asilo), nonché la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, sino alla nomina di un tutore, siano svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza <sup>(12)</sup>;

- con il comma 1 dell'articolo 8, che anche il rimpatrio assistito e volontario di un minore non accompagnato sia adottato, laddove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari svolte all'estero e la relazione dei servizi sociali italiani, che hanno seguito la situazione; difatti, nel successivo comma 2 della Legge in esame, è stato modificato l'articolo 33, comuni 2-bis, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituendo il riferimento al "Comitato di cui al comma 1" <sup>(13)</sup>, con l'indicazione del "tribunale per i minorenni competente".

L'articolato in analisi ha inoltre affermato <sup>(14)</sup> che per i casi in cui sono vietati il respingimento o l'espulsione, il Questore rilasci un permesso di soggiorno per:

a) minora età; in caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) motivi familiari: per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

L'articolo 10 appena letto richiama, seppure integrandone i contenuti, le disposizioni già inserite:

a) con riguardo al permesso di soggiorno per minore età: nell'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, attuato alla luce dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del novellato DPR 394/99; il permesso di soggiorno per minore età continuerà, quindi, ad essere rilasciato, da codeste Questure, in formato cartaceo, con validità solo nazionale, annualmente rinnovabile e sulla base delle indicazioni operative rese con la circolare diramata da questa Direzione Centrale, il 24 marzo 2017, in cui si è chiarito che allo scopo di fornire la massima tutela a tale categoria di persone, il titolo autorizzatorio è concesso anche in assenza dell'esibizione, di un passaporto <sup>(15)</sup>; si rammenta, peraltro, che qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente, al minore è rilasciato il permesso di soggiorno per affidamento, sostitutivo del permesso di soggiorno per minore età; come noto, il permesso di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennialmenterinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità;

b) con riguardo al permesso di soggiorno per famiglia: negli articoli 29, comma 2, e 31, comma 1, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, laddove il minore sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.

Con riguardo alla nuova norma introdotta dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 10, della legge, occorre inoltre porre all'attenzione di codeste Questure la particolare volontà legislativa espressa: è stato, infatti, specificamente disposto che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, diversamente dal passato, ad esso è rilasciato il permesso di soggiorno per famiglia (in luogo, quindi, della carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concessa in applicazione degli articoli 2, 3 e 23, dello stesso antecedente articolato del 2007). In tale contesto emerge l'esigenza di precisare

che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione potranno trovare applicazione, come nel passato, le norme di maggior favore contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (in forza degli articoli 2 e 3) e nei casi in specie, al minore continuerà ad essere concessa, da codeste Questure, la carta per i familiari del cittadino comunitario ai sensi dell'articolo 10.

La Legge 47, in tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ha inoltre previsto l'integrazione del comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 <sup>(16)</sup>, disponendo che il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dalla medesima norma, non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. A tale proposito, la novella legislativa ha altresì previsto l'applicazione dell'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di "silenzio assenso" <sup>(17)</sup>.

Nell'ambito del medesimo articolo della legge in esame <sup>(18)</sup>, il legislatore ha anche ribadito <sup>(19)</sup> che il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure, potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età <sup>(20)</sup>.

Infine, la Legge 47 ha previsto, per gli ulteriori aspetti di interesse anche di codesti Uffici:

- con l'articolo 15, recante il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, che:

a) sia sempre assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati, con la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede <sup>(21)</sup>;

b) il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito assicurando la presenza di un mediatore culturale <sup>(22)</sup>;

- con l'articolo 16, recante il diritto all'assistenza legale, che il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia;

- con l'articolo 19, recante l'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, che le associazioni iscritte nel citato registro, di cui all'articolo 42 del testo unico, possano intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel far riserva di fornire eventuali, ulteriori, chiarimenti, anche alla luce delle segnalazioni che le SS. LL, faranno pervenire, in relazione all'applicazione della novella legislativa, si confida nella consueta collaborazione affinché sia assicurata la puntuale applicazione delle citate disposizioni normative e, con urgenza, la necessaria e ampia diffusione tra il personale interessato.

#### Note

- <sup>(1)</sup> Cfr, con l'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è previsto che "Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto

alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

- (2) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui si dispone che “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”.
- (3) Come noto, ai minori stranieri adottati non è rilasciato a cura di codeste Questure alcun permesso di soggiorno, in forza della Direttiva del Ministro dell'Interno e del Ministro delle politiche della famiglia, recante l'abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, del 21 febbraio 2007.
- (4) Cfr. con l'articolo 3, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è previsto che “Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
- (5) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 7 aprile 2017, n. 47.
- (6) Cfr. con l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 aprile 2017, n. 47, in cui è sancito che “il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”.
- (7) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- (8) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- (9) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- (10) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- (11) Cfr. con il nuovo articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché con le indicazioni rese, già nel passato, con la Direttiva del Ministro dell'Interno protempore, recante l'identificazione dei migranti minorenni, n. 17272/7, del 9 luglio 2007.
- (12) Cfr. con l'articolo 6, comma 3, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
- (13) Come noto, il Comitato per i minori stranieri è stato un organismo interistituzionale, soppresso (nell'ambito della spendine review), le cui competenze sono state assegnate alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione del Ministero del Lavoro.
- (14) Cfr. con l'articolo 10, della legge 7 aprile 2017, n. 47
- (15) Cfr. con la circolare N. 400/A/2017/12.214.32, del 24 marzo 2017, avente ad oggetto “Permesso di soggiorno per minore età Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili”.
- (16) Cfr. con l'articolo 13 comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47
- (17) Cfr. con l'articolo 20, commi 1 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., che testualmente prevede che:  
“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parere per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente

equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o difficile, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. l'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies"

<sup>(18)</sup> Cfr. con l'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>(19)</sup> La norma anzidetta, difatti, trova origine negli articoli 29, del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75.

<sup>(20)</sup> Cfr. in merito allo specifico punto, anche, con la circolare N. 400/A/2011/12.214.32, del 16 novembre 2011, avente ad oggetto "Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni".

<sup>(21)</sup> Cfr. con l'articolo 15, comma 1, primo periodo, della legge 7 aprile 2017, n. 47

<sup>(22)</sup> Cfr. con l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 7 aprile 2017, n. 47

### **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (464)**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttiva 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati sulla base della delega conferita con la citata legge 7 ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/84/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma I, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

## EMANA

### il seguente decreto legislativo

#### **ART. 1. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 4:

1) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture-Uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46";

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.";

3) al comma 2-bis, le parole da: "una o più sezioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali. ";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente -con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di

presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

5) al comma 4, dopo le parole: “con la presenza della maggioranza dei componenti” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3, settimo periodo,” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.”;

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni,” sono inserite le seguenti: “di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delle Commissioni”;

c) all'articolo 12, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.”.

### ART.2. Disposizioni in materia di minori non accompagnati

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente;

“5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. ”;

b) all'articolo 19-bis, comma 9, dopo le parole: “Il provvedimento di attribuzione dell'età” sono inserite le seguenti: “è emesso dal tribunale per i minorenni ed” e le parole: “degli articoli 737 e seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 739”.

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:1) al primo periodo, le parole: “e al giudice tutelare” sono soppresse e dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “, in quanto compatibili”;

2) al secondo periodo, le parole: “giudice tutelare” sono sostituite dalle seguenti: “tribunale per i minorenni”;

b) al comma 6, le parole: “ed al giudice tutelare” sono soppresse.

3. All'articolo II, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, le parole: "titolo IX" sono sostituite dalle seguenti: "titolo X, capo I, ". .

4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo".

### **ART.3. Clausola di invarianza finanziaria**

I. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **ART.4. Disposizioni transitorie**

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.





GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA  
c/o Consiglio regionale FVG  
Piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste  
[www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/](http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/)